

Camera di commercio di RAVENNA



Camera di Commercio
Ravenna

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Triennio 2018 - 2020

Approvato con delibera di Giunta n. 13 del 30 gennaio 2018

INDICE E STRUTTURA DEL PIANO

PREMESSA.....	4
1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE.....	7
1.1 La natura e le funzioni.....	7
1.2 Gli organi e relative funzioni.....	9
1.3 Il sistema delle relazioni.....	13
1.3.1 La mappa delle relazioni	13
1.3.2 Il sistema camerale.....	14
1.3.3 L'Azienda speciale S.I.D.I. Eurosportello	14
1.3.4 Il rapporto con le istituzioni del territorio	15
1.3.5 Le partecipazioni in società, consorzi e fondazioni	15
1.4 Il contesto esterno.....	16
1.4.1 Il contesto istituzionale.....	16
1.4.1.1 La riforma delle Camere di commercio	16
1.4.1.2 Provvedimenti recenti di carattere normativo	19
1.4.2. Lo scenario economico.....	29
1.4.2.1 Lo scenario internazionale	29
1.4.2.2 L'economia italiana.....	30
1.4.2.3 L'economia provinciale: previsioni.....	30
1.5 Il contesto interno.....	31
1.5.1 La struttura organizzativa.....	31
1.5.2 Le risorse umane	33
1.6 I servizi.....	35
1.7 Le attività o processi	36
2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL P.T.P.C.T.....	37
2.1 Relazione del RPCT sull'andamento del PTPCT nel 2017, obiettivi strategici e collegamenti col Piano della performance 2018-2020.....	37
2.2 Uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Piano	40
2.3 Il coinvolgimento degli stakeholder	41
2.4 Modalità di adozione e comunicazione del piano	41
3. AREE DI RISCHIO	42
3.1 La metodologia utilizzata per l'individuazione delle aree di rischio	42
3.2 Le aree di rischio generali per tutte le amministrazioni.....	44
3.3 Le aree di rischio specifiche per la Camera di commercio.....	45

3.4	Le misure di prevenzione del rischio obbligatorie e ulteriori	47
3.5	Le schede di rischio: analisi dei processi e sotto-processi con indicazione dei rischi, obiettivi, misure, responsabilità, tempi	47
4.	TEMPI E MODALITÀ DI CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL P.T.P.C.T.	48
5.	IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ	51
6.	LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	53
7.	CODICE DI COMPORTAMENTO E DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE	54
8.	ALTRE INIZIATIVE	55
8.1	La rotazione del personale	55
8.2	Astensione nel caso di conflitto di interessi	55
8.3	Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali	56
8.4	Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti ...	56
8.5	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	57
8.6	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione.....	57
8.7	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)	58
8.8	Patti di integrità e Protocolli di legalità	59
8.9	Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei provvedimenti	59
8.10	Monitoraggio dei rapporti tra l'Ente e i soggetti che con la stessa stipulano contratti	59
8.11	Trasparenza e prevenzione della corruzione in capo alle società partecipate	59
8.12	Dati ulteriori	60
	ALLEGATO 1 – APPROFONDIMENTO METODOLOGICO SULLA GESTIONE DEL RISCHIO.....	60
	ALLEGATO 2 – MAPPATURA DEI PROCESSI.....	60
	ALLEGATO 3 – LE MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI	60
	ALLEGATO 4 – LE SCHEDE DI RISCHIO	60
	ALLEGATO 5 – L'ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLE CAMERE.....	60
	ALLEGATO 6 – ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI	60

PREMESSA

L'approvazione della legge n. 190 del 6/11/2012, ha rappresentato per il nostro Paese l'occasione per introdurre nuove misure di contrasto alla corruzione, riferite alla prevenzione del fenomeno nel settore pubblico, essendo stata per la prima volta prevista la predisposizione ed attuazione di strategie di *prevenzione e contrasto della corruzione* e, più in generale, dell'illegalità all'interno della pubblica amministrazione.

L'art. 1 della Legge 190/2012 ha introdotto nell'ordinamento la nuova nozione di "*rischio*", intesa come possibilità che in precisi ambiti organizzativo/gestionali possano verificarsi comportamenti corruttivi. Si tratta di una nozione non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Il nuovo approccio al fenomeno corruttivo, non più solo concentrato sul versante repressivo, è stato declinato in un sistema organico di prevenzione della corruzione, che si è articolato a livello centrale, con l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall'ANAC con Delibera n. 72/2013 dell'11 settembre 2013, e a livello territoriale con l'adozione - da parte di ogni pubblica amministrazione - del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

La Camera di commercio di Ravenna ha avviato nel corso del 2013 gli atti necessaria alla nomina del *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza*, (delibere di Giunta n. 2/2013 e n. 105/2013), e alla adozione del *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013-2015* (determina d'urgenza del Presidente 3/2013 e ratifica con delibera di Giunta n.61/2013).

Nel coso del 2014 si è poi proceduto alla adozione del *Codice di Comportamento dei dipendenti*, con il quale è stato integrato il Codice di Comportamento generale di cui al D.P.R. 62/2013 (delibera di Giunta n. 11/2914) ed aggiornato il P.T.P.C. 2014/2016 (delibera di Giunta n. 12/2014).

Successivamente è stato poi aggiornato il P.T.P.C. 2015/2017 (delibera di Giunta n. 11/2015), il P.T.P.C. 2016/2018 (delibera di Giunta n. 9/2016) e il P.T.P.C.T. 2017/2019 (delibera di Giunta n. 20/2017).

Con determinazioni del Segretario generale e/o dirigenziali sono poi state adottate le *Relazioni annue conclusive del R.P.C.* riferite ai piani di azione 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.

Le modalità di approccio alla predisposizione del P.T.P.C. sono coerenti alle indicazioni contenute nella normativa vigente, avendo elaborato i documenti operativi a partire dalla mappatura dei processi e, quindi, è rappresentata l'intera articolazione dei processi dell'Ente.

A seguito dell'emanazione del P.N.A. si è reso essenziale incrociare gli esiti di tale analisi con l'individuazione di quelle che il P.N.A. classifica quali aree obbligatorie - o meglio "*generali*" secondo la ridenominazione proposta dall'ANAC nell'aggiornamento al P.N.A., sia per ricondurre i fenomeni agli stessi macro-aggregati, sia per cogliere le necessarie convergenze in termini di priorità delle azioni da porre in essere.

L'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, da parte della Camera di commercio di Ravenna ha rappresentato un'occasione per fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, indicando gli interventi organizzativi previsti, nonché quelli ad oggi intrapresi, diretti a prevenire il medesimo rischio. Il Piano, redatto secondo il principio del *rolling*, viene aggiornato ogni anno e contiene, quindi, come previsto, anche indicazioni utili per la formazione dei dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, altresì, l'indicazione di corrette condotte di comportamento illustrate nel codice di comportamento.

Con la definizione, l'aggiornamento e l'attuazione del presente Piano, la Camera di Commercio ha come obiettivi finali quelli di:

- a) dare rilevanza, ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione, all'adozione di una strategia per l'integrità e al contrasto dell'illegalità;
- b) includere la lotta alla corruzione tra gli obiettivi strategici dell'ente;
- c) assicurare l'accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti il proprio Ente;
- d) consentire forme diffuse di controllo sociale dell'operato dell'Ente, a tutela della legalità, della cultura dell'integrità ed etica pubblica;
- e) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il "miglioramento continuo" nell'uso delle stesse e nell'erogazione dei servizi ai clienti.

Il Piano, aggiornato annualmente secondo una logica di programmazione scorrevole, tiene conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

I principali riferimenti normativi sono contenuti nei seguenti documenti:

- ✓ Legge n. 190 del 6 novembre 2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- ✓ Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione);
- ✓ Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- ✓ Linee guida approvate dalla Consulta dei Segretari Generali, Roma 14 marzo 2013;
- ✓ Piano Nazionale Anticorruzione approvato con la Delibera CIVIT 72/2013, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base delle Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013), ha creato le premesse per la redazione da parte delle amministrazioni pubbliche dei Piani triennali di prevenzione della corruzione;
- ✓ Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* con il quale si è resa sistematica la diffusione massima della trasparenza dell'azione amministrativa, per favorire il controllo diffuso della pubblica amministrazione e favorire un processo dissuasivo dei fenomeni di cattiva gestione;
- ✓ Decreto legislativo n. 39 del 8 aprile 2013 *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190"* che ha fornito i criteri per il conferimento degli incarichi e le misure per prevenire situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse;

- ✓ Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, linee guida volte ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012;
- ✓ Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 *“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”* con il quale si è inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72;
- ✓ Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* che ha inteso disciplinare i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni pubbliche;
- ✓ Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 *«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»* che, primariamente, ha modificato gli obblighi di trasparenza del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- ✓ Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 *“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”* con la quale è stato approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- ✓ Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;
- ✓ Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 *«Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»* con la quale si è inteso fornire indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016;
- ✓ Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* che disciplina nuovi ed ulteriori obblighi di trasparenza in capo alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni;
- ✓ Legge 30 novembre 2017, n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, Legge sul Whistleblowing entrata in vigore il 29 dicembre 2017, che intende tutelare i cosiddetti “whistleblower”, prevedendo fra l’altro che il dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell’identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito.

1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

1.1 La natura e le funzioni

L'attività della Camera di commercio di Ravenna è regolata dalla Legge n. 580/1993, come modificata dal D. Lgs. n. 23/2010 contenente la "Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99" e dal D. Lgs. n. 219/2016 contenente la "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Tale normativa individua con precisione sia la natura che le attribuzioni dell'Ente:

- ✓ (Art. 1, comma 1) La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
- ✓ (Art. 2, comma 2) Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:
 - a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
 - b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;
 - c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;
 - d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICEA-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;
 - d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;
 - d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:

- 1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - 2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
 - 3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
 - 4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di *placement* svolti dalle Università;
- f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b);
- g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al *placement* e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.”.

La Camera di commercio ha autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria che si esplica nell'ambito delle leggi vigenti ed esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dello statuto vigente:

<http://www.ra.camcom.gov.it/cciaa-ravenna/statuto>

Inoltre l'organizzazione delle varie attività e funzioni camerali è disciplinata dai Regolamenti riportati al seguente link: <http://www.ra.camcom.gov.it/cciaa-ravenna/regolamenti>

Per quanto riguarda le sedi camerali le informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: <http://www.ra.camcom.gov.it/cciaa-ravenna/sedi-ed-orari>

1.2 Gli organi e relative funzioni

Sono organi della Camera di commercio:

- il Consiglio;
- la Giunta;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- l'O.I.V.;
- il Segretario generale.

Di seguito si riportano la composizione e le funzioni degli organi, come previste dallo Statuto adottato dalla Camera di commercio di Ravenna.

Il Consiglio

Settore	Numero	Componente	Funzione	Settore
Agricoltura	3	GIGANTE Natalino	Presidente	Artigianato
Artigianato	4	GUBERTI Giorgio	Vice Presidente	Commercio
Industria	4	BACCHILEGA Emanuela	Consigliere	Artigianato
Commercio	4	BATTISTINI Patrizia	Consigliere	Commercio
Cooperative	1	BRUSI Cesare	Consigliere	Turismo
Turismo	2	CAMANZI Enzo Romeo	Consigliere	Consumatori
Trasporti e spedizioni	2	CAPELLI Gabriella	Consigliere	Commercio
Credito e assicurazioni	1	CAROLI Riccardo	Consigliere	Trasporti e spedizioni
Servizi alle imprese	4	COLLINELLI Miriam	Consigliere	Servizi alle Imprese
Ordini professionali	1	CURTI Alessandro	Consigliere	Industria
Organizzazioni sindacali	1	GASPERONI Maurizio	Consigliere	Trasporti e spedizioni
Associazioni consumatori	1	LEOTTI GHIGI Mario	Consigliere	Liberi Professionisti
		LUCHETTA Walter	Consigliere	Agricoltura
		MARETTI Pietro	Consigliere	Servizi alle imprese
		MASSAROLI Danila	Consigliere	Agricoltura
		MELANDRI Giacomo	Consigliere	Commercio
		MISEROCCHI Edo	Consigliere	Credito e assicurazioni
		MISIROCCHI Danilo	Consigliere	Agricoltura
		MORELLI Monica	Consigliere	Industria
		NERI Riberto	Consigliere	Organizzazioni sindacali
		PANEBARCO Marianna	Consigliere	Artigianato
		PAZZI Andrea	Consigliere	Servizi alle Imprese
		PIAZZA Antonello	Consigliere	Artigianato
		PUCCI Stefano	Consigliere	Industria
		RICCI Claudia	Consigliere	Industria
		RONCUZZI Chiara	Consigliere	Servizi alle imprese

RUSTIGNOLI Maurizio	Consigliere	Turismo
SOLAROLI Valeriano	Consigliere	Cooperative

Il Consiglio è l'organo di governo primario della Camera di commercio, rappresentativo delle forze produttive presenti sul territorio.

Il Consiglio ha competenze generali di indirizzo, di programmazione e di verifica delle attività svolte dall'amministrazione camerale.

In particolare predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche; elegge tra i suoi componenti, il presidente e la giunta; nomina i membri del collegio dei revisori dei conti; determina gli indirizzi generali, approva il programma pluriennale di attività della Camera di commercio; approva annualmente la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio e la relazione sulla performance; formula proposte ed osservazioni volte a concorrere alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della provincia, dell'Amministrazione Provinciale, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea.

Per la Camera di Ravenna è composto da 28 Consiglieri dei quali 25 sono nominati in rappresentanza dei settori economici in numero proporzionale all'importanza del settore per l'economia provinciale, 3 sono membri di diritto in rappresentanza delle associazioni dei consumatori, delle organizzazioni sindacali e degli ordini professionali.

Insediatosi il 30 agosto 2013, l'attuale consiglio, in forza di un mandato che la legge prevede sia di 5 anni, rimarrà in carica sino al 2018.

La Giunta

Componente	Funzione	Settore
GIGANTE Natalino	Presidente	Artigianato
GUBERTI Giorgio	Vice Presidente	Commercio
CAPELLI Gabriella	Componente	Commercio
CURTI Alessandro	Componente	Industria
GASPERONI Maurizio	Componente	Trasporti e spedizioni
MELANDRI Giacomo	Componente	Commercio
MISIROCCHI Danilo	Componente	Agricoltura
PIAZZA Antonello	Componente	Artigianato
SOLAROLI Valeriano	Componente	Cooperative

La Giunta camerale è l'organo esecutivo collegiale della Camera di commercio ed è composta (art. 23 Statuto), dal Presidente della Camera di commercio, e da ulteriori 8 componenti eletti dal Consiglio tra i propri membri.

Oltre a predisporre gli atti di indirizzo, i documenti di valutazione, i prospetti e le relazioni di bilancio sui cui delibera il Consiglio, la Giunta adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività; delibera sulla partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società,

associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di aziende speciali; delibera l'istituzione di uffici distaccati nella circoscrizione territoriale di competenza; nomina l'Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.); approva il sistema di misurazione valutazione della performance, il piano della performance, l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione.

La Giunta, inoltre, adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività che non rientrino nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al Consiglio o al Presidente. In casi di urgenza delibera anche sulle materie di competenza del Consiglio, ma tale deliberazione è sottoposta alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

L'attuale Giunta si è insediata il 16 settembre 2013. La durata del mandato è di 5 anni.

Il Presidente

Il Presidente rappresenta la Camera di commercio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta. In tal caso gli atti sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con il mandato del Consiglio e può essere rieletto per due sole volte.

L'attuale Presidente della Camera di commercio è il Dott. **Natalino Gigante** eletto dal Consiglio in data 30 agosto 2013.

Il Collegio dei revisori dei conti

Componente	Funzione	Ente designante
AMICI Valerio	Presidente	Ministero dell'Economia e delle Finanze
SIGNORE Anna	Componente effettivo	Ministero dello Sviluppo Economico
FOCACCIA Cesare	Componente effettivo	Regione Emilia-Romagna

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale.

Il Collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto e alle disposizioni di legge, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta.

L'Organismo indipendente di valutazione

A norma del d.lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni l'Organismo indipendente di valutazione

(O.I.V.), provvede a monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, e della trasparenza, nonché a garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso. È compito dell'O.I.V. proporre alla Giunta la valutazione annuale dei dirigenti.

L'O.I.V. è un organo che il nostro Statuto prevede costituito in forma monocratica. È nominato dal Consiglio, sentita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 13 d.lgs.150/2009), per un periodo di tre anni.

L'attuale unico componente è il Prof. **Emanuele Padovani**, il cui incarico decorre dal 1° aprile 2014, poi successivamente confermato con delibera di Giunta n. 30 del 24/02/2017 dal 1° aprile 2017 fino alla data di costituzione della nuova Camera per effetto degli accorpamenti di cui al D.Lgs. n. 219/2016.

Il Segretario Generale

La Direzione amministrativa della Camera di commercio spetta al Segretario Generale, che ha funzioni di dirigente di uffici dirigenziali generali, con il compito di coordinare l'attività dell'Ente nel suo complesso.

In particolare il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell'attività di governo e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, coordinando a tal fine le attività dei dirigenti e sovrintendendo al personale. Con il D.Lgs. n. 23/2010 tale figura è stata ulteriormente qualificata mediante l'introduzione di criteri di maggiore selettività e percorsi di formazione continua.

A decorrere dal 31 dicembre 2016 il Segretario Generale f.f. è la Dott.ssa **Maria Cristina Venturelli**.

La dirigenza

Dirigente	Funzione
VENTURELLI Maria Cristina Segretario Generale f.f. e Conservatore del Registro delle imprese	Dirigente area Amministrativa - Sviluppo economico Dirigente area Regolazione del mercato - Registro Imprese

Alla dirigenza spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, la gestione tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

L'ufficio del Registro delle Imprese è retto da un Conservatore, nominato dalla Giunta camerale nella persona del Segretario Generale o di altro dirigente della Camera di commercio.

Al Conservatore fanno capo tutte le funzioni inerenti la gestione generale del Registro e, in particolare, quelle relative alla iscrivibilità degli atti e al rilascio delle relative certificazioni.

Attualmente è in servizio un unico dirigente e Conservatore del Registro delle imprese di Ravenna, la Dott.ssa Maria Cristina Venturelli.

1.3 Il sistema delle relazioni


1.3.1 La mappa delle relazioni

La Camera di commercio di Ravenna opera nell'ambito di una rete di relazioni istituzionali che coinvolgono non solo i soggetti che compongono il sistema camerale, ma anche tutti i principali soggetti pubblici e privati presenti sul territorio.

Unitamente alle Associazioni di categoria, sindacali e dei consumatori, agli Ordini professionali, alle Università, Enti di ricerca e Istituzioni Scolastiche, nonché alle altre istituzioni della pubblica amministrazione, la Camera partecipa alla elaborazione e alla condivisione delle principali politiche di sviluppo del sistema delle imprese e, più in generale del tessuto economico e sociale del territorio, in una logica di rispetto delle specifiche competenze.

La Camera realizza, inoltre, il proprio mandato istituzionale anche mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.

Mappa delle relazioni



1.3.2 Il sistema camerale

La rete del Sistema camerale è composta da Camere di commercio, Unione italiana, Unioni regionali, Camere arbitrali, Camere di conciliazione, Laboratori chimico-merceologici, Borse merci e Sale di contrattazione e Borse immobiliari, sedi distaccate per l'erogazione di servizi sul territorio, Aziende speciali per la gestione di servizi promozionali e infrastrutture, società partecipate con altri soggetti pubblici e privati in infrastrutture, Centri estero regionali, Camere di commercio italiane all'estero, Camere di commercio italo-estere.

Unioncamere - l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - è l'ente pubblico che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano.

Fondata nel 1901, realizza e gestisce servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche, coordinando le iniziative del Sistema attraverso direttive e indirizzi agli organismi che ne fanno parte.

Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti affidati dalla legge agli enti camerali, Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, enti pubblici nazionali o locale, accordi di programma, intese e convenzioni promuovendo e sostenendo il raccordo del Sistema camerale con le organizzazioni imprenditoriali, dei consumatori e dei lavoratori.

A livello europeo assicura la rappresentanza delle Camere di commercio italiane in seno a Eurochambres, l'associazione che riunisce i sistemi camerali d'Europa.

Le Unioni regionali sono i referenti principali delle Camere di Commercio nei confronti delle Regioni. La loro attività ha per fine: il coordinamento delle attività delle singole Camere sul piano regionale e la loro rappresentanza verso le Regioni e il sistema degli enti locali per la definizione di questioni di interesse comune; la promozione e la realizzazione di iniziative e servizi, strutture e infrastrutture per lo sviluppo dell'economia regionale in tutti i settori di competenza delle Camere di Commercio.

Per il conseguimento di questi scopi le Unioni curano studi e ricerche; organizzano congressi e comitati; partecipano ad enti e consorzi assicurando, nel contempo, i collegamenti con i servizi delle Camere associate.

1.3.3 L'Azienda speciale S.I.D.I. Eurosportello

Costituita nel 1994 come Azienda Speciale della Camera di commercio di Ravenna, S.I.D.I. (Sportello di Informazione e Documentazione per le Imprese) Eurosportello è diventata progressivamente una struttura di riferimento significativo per gli operatori orientati ai mercati esteri, con la missione specifica di sostenere i processi di innovazione ed internazionalizzazione delle imprese della provincia di Ravenna.

Dal 1989, sulla base di un contratto stipulato con la Commissione europea, la struttura ha gestito l'Euro Info Centre EIC IT 369, svolgendo un'attività di informazione, sensibilizzazione, animazione, formazione e assistenza tecnica sulle tematiche di carattere comunitario, soddisfacendo in media oltre 1500 quesiti all'anno e organizzando convegni, seminari, corsi di formazione, studi e ricerche.

Dal 1 gennaio 2008, a seguito della riorganizzazione delle reti di informazione comunitaria, appartiene, tramite il consorzio SIMPLER, alla nuova rete Enterprise Europe Network, creata dalla

Direzione Generale Imprese della Commissione Europea, con lo scopo di fornire alle PMI europee un servizio integrato in materia di internazionalizzazione e innovazione tecnologica.

Grazie ad una fitta rete di rapporti nazionali ed internazionali e ad una articolata offerta di servizi, S.I.D.I. Eurosportello rappresenta una porta locale per l'accesso in Europa e nei maggiori mercati mondiali. Operando in stretta collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali, i consorzi export provinciali, il sistema regionale delle Camere di commercio e Sprint – lo Sportello regionale per l'internazionalizzazione della regione Emilia Romagna – con le strutture specializzate per l'internazionalizzazione, gli uffici ICE, la rete nazionale ed europea Enterprise Europe Network e le Camere di commercio Italiane all'estero.

L'attuale direttore dell'azienda speciale è il Dott. **Giovanni Casadei Monti**.

A seguito del percorso di riforma del sistema camerale di cui al D.Lgs. n. 219/2016 è in corso la procedura di conferimento dell'azienda in una società di livello nazionale che si occuperà di internazionalizzazione.

1.3.4 Il rapporto con le istituzioni del territorio

Nel rispetto delle reciproche competenze, la Camera di commercio di Ravenna concorre, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche e sociali alla formulazione delle principali politiche per lo sviluppo economico e civile del territorio provinciale.

Tale rapporto è destinato ad intensificarsi, sia per la contrazione delle risorse che rende indispensabile un recupero di efficacia nell'intervento pubblico attraverso sinergie e programmi condivisi, sia per la necessità di sviluppare forme di *governance* più estese e articolate, anche in una logica di area vasta, che consentano ai sistemi locali di accrescere la propria competitività e attrattività sui mercati internazionali.

1.3.5 Le partecipazioni in società, consorzi e fondazioni

L'art. 2 della L. n. 580/1993 come modificato dal D.Lgs. n. 23/2010 e dal D.Lgs. n. 219/2016 prevede esplicitamente che, ai fini del raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.

La Camera di commercio di Ravenna partecipa in varie società ed organismi così come messo in evidenza nel proprio sito all'indirizzo:

<http://www.ra.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati>

Sulla materia ultimamente sono intervenute numerose normative al fine di prevedere un processo di riorganizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle pubbliche amministrazioni finalizzato ad una razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. In particolare, dal 23 settembre 2016, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", ma occorre precisare che la sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità di alcuni articoli

contenuti nella legge 7 agosto 2015, n. 124 di riforma della P.A., sulla base della quale era stato emanato il D.Lgs. succitato. A seguito dell'intesa Stato e Regioni, attraverso la Conferenza che li vede partecipi, il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" è stato integrato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 che ha reso il "Testo unico" definitivo.

Inoltre ANAC con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" - linee guida volte ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 - e con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" con il quale si è inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72, ha predisposto istruzioni operative in merito all'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza alle società a partecipazione pubblica, nonché ulteriori indicazioni sui controlli che gli enti pubblici partecipanti devono effettuare.

Occorre inoltre ricordare la Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" che disciplina nuovi ed ulteriori obblighi di trasparenza in capo alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

La Camera di commercio di Ravenna ha approvato nel corso dell'anno 2015 un Piano di razionalizzazione delle proprie Partecipazioni societarie così come evidenziato al seguente link:

<http://www.ra.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/piano-operativo-di-razionalizzazione-delle-societa-e-delle-partecipazioni-societarie>

al fine di dare applicazione alle norme che hanno imposto una razionalizzazione nelle partecipazioni societarie.

Nel corso del 2017 si è provveduto, ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ad una ulteriore revisione straordinaria delle Partecipazioni societarie così come evidenziato al seguente link:

<http://www.ra.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/revisione-straordinaria-delle-partecipazioni-societarie>.

La Camera ha inoltre provveduto ad inoltrare a tutte le proprie società partecipate comunicazione riguardante gli obblighi normativi di loro competenza in ambito di trasparenza e di anticorruzione, considerando la successiva verifica dell'applicazione della normativa in essere.

1.4 Il contesto esterno

1.4.1 Il contesto istituzionale

1.4.1.1 La riforma delle Camere di commercio

Nella seduta del 24 novembre 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015,

n.124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Tra le principali misure inserite nel decreto figurano:

- riduzione del numero delle Camere dalle attuali 105 a non più di 60, ferme restando la presenza di almeno 1 CdC per Regione e l'accorpamento delle Camere con meno di 75.000 imprese iscritte;
- conferma del taglio del 50% del diritto annuale dal 2017;
- riduzione del numero dei consiglieri (16 nelle Camere fino a 80.000 imprese e 22 in quelle maggiori) limite di due mandati e gratuità degli incarichi negli organi,
- limiti al trattamento economico di amministratori e dirigenti;
- accorpamento delle Aziende speciali che svolgono compiti simili e razionalizzazione delle partecipazioni.
- ridefinizione dei compiti e delle funzioni,

Per quanto riguarda il riordino delle funzioni, sono state confermate: la tenuta e gestione del Registro delle imprese e del fascicolo informatico d'impresa; la tutela del consumatore, la vigilanza e i controlli su sicurezza e conformità dei prodotti, la rilevazione prezzi; l'orientamento al lavoro. Confermata inoltre la funzione di supporto alle PMI per l'internazionalizzazione e promozione della cultura e del turismo ma con l'esclusione di attività promozionali dirette sui mercati esteri. Ulteriori attività potranno essere oggetto di specifiche convenzioni con soggetti pubblici e privati oppure offerte in regime di libero mercato.

Dalla data dell'entrata in vigore, il 10 dicembre 2016, sono decorsi 180 giorni per la presentazione al MISE – da parte di Unioncamere – di una proposta contenente l'ipotesi dei nuovi assetti territoriali per ricondurre entro il limite di 60 il numero complessivo delle camere di commercio e un piano complessivo di razionalizzazione dell'organizzazione che consideri sedi, unioni, aziende speciali, uffici e dotazioni organiche.

Unioncamere ha trasmesso entro il termine stabilito la propria proposta e il Ministro Calenda, l'8 agosto, ha firmato il decreto che, recependo in gran parte le indicazioni contenute nel piano, ridetermina le circoscrizioni territoriali, istituisce le nuove camere di commercio, razionalizza le sedi, le aziende speciali e l'organizzazione delle Camere di commercio.

Per quanto disposto nel decreto, pubblicato sulla GU del 19 settembre, la Camera di commercio di Ravenna si accorperà alla a quella di Ferrara per dare vita alla Camera di commercio di Ferrara e Ravenna con sede legale a Ravenna. Il commissario ad acta nominato per seguire la procedura di accorpamento è il S.G. della Camera di commercio di Ferrara è il dott. Mauro Giannantasio.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il commissario dovrà avviare le procedure di costituzione del consiglio che si concluderanno entro 180 giorni A far data dall'insediamento del consiglio prenderà vita la nuova Camera di commercio accorpata

Ulteriori disposizioni contenute ne decreto riguardano, le unioni, le aziende speciali, le funzioni, il personale, e le aziende partecipate.

- Come comunicato anche dal Ministero, per le Regioni in cui è presente un numero di camere di commercio inferiore a 3, le relative Unioni devono essere poste in liquidazione. Quanto alle

altre Regioni, le decisioni circa le Unioni Regionali potranno essere assunte una volta completato il processo di accorpamento camerale.

- Con qualche piccola modifica, il decreto del Ministro approva la razionalizzazione e la riduzione delle aziende speciali - che da 96 passano a 58 - come determinate nel piano dell'Unioncamere. Nel corso dei prossimi mesi, le Camere dovranno anche completare le procedure per accorpare le aziende speciali.

Il Piano prevede anche che vi sarà un'ulteriore razionalizzazione alla fine del periodo della prima consiliatura. Inoltre, si sta procedendo all'analisi di un accorpamento che riguarda il settore dei laboratori chimico-merceologici, mentre il Piano già prevede l'accorpamento del settore internazionalizzazione, attraverso un'apposita struttura in via di costituzione. L'azienda speciale della camera di commercio di Ravenna è previsto confluire in questa nuova struttura.

- Dall'entrata in vigore del piano decorrono i termini per l'emanazione del Decreto del Mise, su proposta di Unioncamere, per la rideterminazione dei servizi che le Camere devono fornire sull'intero territorio nazionale relativi alle funzioni economiche ed amministrative e anche indicazioni sugli ambiti prioritari di intervento relativi alle attività promozionali.
- Tenendo conto delle indicazioni di questo decreto, le Camere dovranno rideterminare il fabbisogno di personale dirigente e non dirigente e le dotazioni organiche: per quelle che si accorpano entro tre mesi dalla costituzione della nuova Camera, per quelle che non si accorpano invece nella fase di programmazione dei fabbisogni e cioè a gennaio 2018. Nel frattempo, è vietata l'assunzione di nuovo personale a qualsiasi titolo.

Se a seguito della rideterminazione delle piante organiche dovesse risultare personale in sovrannumero, l'Unioncamere gestisce d'intesa con le Camere processi di mobilità volontaria tra Camere, tra Camere e le sedi territoriali di altre amministrazioni pubbliche secondo le disponibilità di posti indicati dalla funzione pubblica.

- Per quanto riguarda le strutture partecipate è in corso l'elaborazione da parte di Unioncamere di un documento contenente le Linee guida per il piano di revisione straordinaria.

Ad oggi occorre considerare che la Corte Costituzionale con sentenza n. 261, rispondendo alla questione sollevata dalle regioni di Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia in merito alla legittimità del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura), ha dichiarato illegittimo l'articolo 3 comma 4 della norma sul riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio laddove stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico sia adottato "sentita" la Conferenza Stati-Regioni e non "previa intesa" con la stessa come previsto dalla normativa vigente.

In sostanza sarà necessaria una convocazione della Conferenza per trovare un'intesa sul riordino.

1.4.1.2 Provvedimenti recenti di carattere normativo

Artigianato

La Regione Emilia Romagna ha delegato alle Camere di Commercio le funzioni amministrative di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione/modifica/cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane (art.39 L.RER 30 maggio 2016 n.9 Legge comunitaria regionale per il 2016 che ha aggiunto l'art.3 bis alla L.n.1/2010 norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato) sottoscrivendo una convenzione quadro in scadenza il 31/12/2017 che per l'anno 2018 sarà rinnovata con decorrenza biennale.

Registro imprese

Le startup innovative costituite in forma di srl non semplificate con atto elettronico sottoscritto digitalmente dal 22 giugno 2017 possono modificare on line l'atto costitutivo e lo statuto ai sensi del decreto Ministero Sviluppo Economico 28/10/2016 che approva il modello per le modifiche delle startup innovative costituite con atto digitale, ai sensi dell'art.4 comma 10 bis D.L. n. 3/2015 convertito con modificazione in L. n. 33/2015 c.d. "Investment Compact", e del decreto direttoriale 04/05/2017 che prevede le regole tecniche per le modifiche on line degli statuti delle startup innovative costituite in modalità telematica.

E' prevista l'istituzione di apposita sezione ad accesso riservato del Registro delle Imprese ai fini dell'iscrizione dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust ai sensi dell'art.21 D.Lgs 90/2017 di attuazione della IV direttiva UE antiriciclaggio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/06/2017 è stata attuata la direttiva UE 2012/17 al fine di avviare il sistema di interconnessione dei Registri delle Imprese Europei - BRIS.

Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica D.Lgs. n.175/2016 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.100/2017 prevede all'art.20 la cancellazione d'ufficio da parte del Conservatore del Registro delle Imprese delle società a controllo pubblico che per oltre 3 anni consecutivi non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione.

Alternanza scuola-lavoro

E' stato istituito il Registro Alternanza Scuola Lavoro, in attuazione art.1 comma 41 L.n. 107/2015, che si compone di un'area aperta e consultabile gratuitamente e di una sezione speciale del R.I. Nel portale del Registro Alternanza Scuola Lavoro si registrano gratuitamente le imprese, gli enti pubblici e privati che attivano percorsi di alternanza indicando il numero massimo degli studenti ammissibili e i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza. La Camera di Commercio di Ravenna ha svolto un'azione informativa rivolta alle imprese per diffondere la conoscenza del Registro Alternanza Scuola Lavoro e ha offerto un servizio di assistenza rispondendo ai quesiti e supportando le imprese nell'iscrizione al Registro. Il Registro dell'Alternanza Scuola Lavoro è stato implementato con un'area riservata dedicata alle scuole. Nel corso del 2018 la Camera di Commercio fornirà assistenza alle scuole che si dovranno registrare e abiliterà i dirigenti scolastici o i loro delegati all'accesso dei dati riservati.

Il D. Lgs. 219 ha inoltre implementato le competenze delle Camere di commercio in tema di alternanza scuola-lavoro e orientamento, mettendo a sistema le varie disposizioni che nel corso degli anni sono

state inserite nelle normative di riforma della scuola. Occorrerà nel 2018 attivare i servizi di orientamento previsti dalle nuove funzioni ed in particolare dal progetto finanziato con l'aumento del diritto annuale del 20% "Orientamento al lavoro e alle professioni".

Il 20 dicembre 2016 è stato siglato un protocollo di collaborazione stabile e continuativa tra il sistema delle CCIAA e l'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), attraverso la condivisione di strategie ed azioni per il rafforzamento dei sistemi informativi a supporto del mercato del lavoro, nonché per il raccordo sui territori tra i sistemi imprenditoriali e la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. A tal fine si prevede di progettare e realizzare congiuntamente applicazioni informatiche per fornire le opportunità di lavoro dipendente e autonomo nei diversi ambiti territoriali, individuare cluster di imprese ad elevata potenzialità di assunzione, diffondere informazioni per l'orientamento formativo e lavorativo mediante guide personalizzate on line. Le applicazioni informatiche ed informative si baseranno prevalentemente sui dati raccolti tramite l'indagine Excelsior, per la quale è previsto un maggiore coinvolgimento del sistema camerale in tutte le fasi progettuali, per rafforzare il rapporto diretto tra le CCIAA e le imprese sul territorio. Inoltre, sarà consolidato il ruolo di Excelsior quale fonte informativa autorevole non solo per la programmazione della formazione e l'occupazione, ma soprattutto quale strumento di supporto al matching tra domanda e offerta nel mercato del lavoro e di valorizzazione del sistema camerale nella rete nazionale dei servizi per le politiche attive del lavoro, per costruire un "network" con gli attori del territorio ed offrire servizi sui temi dell'orientamento al lavoro ed alle professioni.

Organismi per la gestione della crisi da sovraindebitamento

Il d.m. 24 settembre 2012 n. 202, Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento pubblicato sulla G.U. del 27 gennaio 2015 introduce una nuova procedura destinata a tutti i soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali (piccoli imprenditori, professionisti, consumatori ecc.), i quali trovandosi in una situazione debitoria possono attivare presso l'Organismo di cui sopra un'apposita procedura attraverso la quale è possibile raggiungere un accordo con i creditori o in alternativa, se consumatore presentare un piano di ristrutturazione del debito.

Gli organismi sono previsti dall'art. 15 della legge a cui da attuazione il decreto ministeriale 202 del 2014 istituendo il registro, disciplinando requisiti e modalità per l'iscrizione, la formazione e la gestione degli iscritti, ed infine, la determinazione dei compensi e dei rimborsi per gli organismi, che sono a carico dei ricorrenti ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 1° d.m. 202/2014). Le Camere di commercio sono comprese nel novero dei soggetti a cui il legislatore attribuisce la facoltà di svolgere questo rilevante compito. Infatti nel 2016 la Camera di commercio ha ottenuto l'iscrizione nel Registro avviando la propria attività nel 2017. Nel 2018 terminerà la fase transitoria ed entrerà pienamente in vigore il decreto di cui sopra.

Accelerazione procedimenti amministrativi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016, il Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016, n. 194: recante "Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124". L'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha autorizzato il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi concernenti le seguenti tre attività economiche: rilevanti insediamenti produttivi; opere di interesse generale; avvio di attività imprenditoriali. Il regolamento (c.d. "Regolamento sblocca-procedimenti"),

emanato in applicazione di tale disposizione, reca norme per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione.

La semplificazione ed accelerazione è attuata attraverso due strumenti: la riduzione dei termini dei procedimenti e l'esercizio di un potere sostitutivo da parte del Presidente del Consiglio in caso di mancato rispetto dei termini. I procedimenti interessati sono quelli che hanno ad oggetto autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l'esercizio delle attività compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Nello specifico, accanto o in alternativa a procedure ordinarie (Conferenza dei servizi, silenzio assenso), Comuni e Regioni potranno individuare, con cadenza annuale, investimenti strategici di grande rilevanza finanziaria e forte impatto occupazionale per i quali richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri una procedura accelerata. Ulteriori interventi potranno essere proposti dallo stesso Presidente del Consiglio. In entrambi i casi spetterà al Consiglio dei ministri disporre il taglio dei tempi burocratici previsti per tutte le procedure autorizzatorie cui è sottoposto un investitore per aprire l'attività. Per l'individuazione dei progetti cui applicare le disposizioni di accelerazione, si procede in una prima fase alla segnalazione di una serie di progetti, che spetta agli enti territoriali entro il 31 gennaio di ciascun anno. La Presidenza del consiglio può comunque, entro il 28 febbraio, segnalare ulteriori progetti.

In una seconda fase, entro il 31 marzo di ciascun anno, si procede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, all'individuazione "in concreto" dei singoli progetti cui si applicano le disposizioni di semplificazione ed accelerazione.

Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione dell'opera, lo stabilimento dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività, in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai termini ordinari. In caso di inutile decorso del termine, eventualmente ridotto, il Presidente del Consiglio può sostituirsi direttamente all'amministrazione inadempiente, adottando i relativi atti, oppure, previa delibera del Consiglio dei ministri, può delegare il potere sostitutivo ad un diverso soggetto, fissando un nuovo termine per la conclusione del procedimento. Viene poi disciplinato l'esercizio del potere sostitutivo nei casi in cui l'intervento coinvolga le competenze delle regioni e degli enti locali.

Legge delega confidi

Il "Decreto Milleproroghe" all'art.1 co.3, ha prorogato da 6 a 12 mesi il termine per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione della Legge n.150/2016, Legge Delega per la riforma dei Confidi. La L.150/2016, infatti, aveva delegato il Governo ad adottare, entro 6 mesi (ora prorogati a 12) e su proposta del MEF, adeguati decreti attuativi per la riforma del quadro normativo di riferimento dei confidi.

I principi e criteri direttivi sui quali si dovrà impostare la riforma sono: rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, di capitale e di provvista; disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla

patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato; razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi; sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche, strumenti innovativi che rispondono alle mutate esigenze delle PMI e dei liberi professionisti; favorire un migliore accesso al credito per le PMI e per i liberi professionisti, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e per i confidi; assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto all'operazione di finanziamento principale; razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi eliminando le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari; individuare metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali anche attraverso la rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni di cui le stesse dispongono.

Registro Nazionale Aiuti di Stato

Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il [regolamento 31 maggio 2017 - n. 115](#), che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Il regolamento entra in vigore il 12 agosto 2017.

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro costituisce il primo strumento informatizzato attivato da un Paese membro, cui l'Unione europea guarda con particolare interesse come best practice da replicare negli altri Stati dell'Unione. Il Registro rappresenta, infatti, un'importante azione di sistema finalizzata, prima di tutto, a dotare il Paese di uno strumento agile ed efficace per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea. Il Registro rappresenta contestualmente il sistema in grado di rafforzare e razionalizzare le funzioni di pubblicità e trasparenza.

Il Registro è progettato per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di specifiche "visure" che recano l'elencazione dei benefici di cui il destinatario dell'aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore. Grazie all'immissione degli elementi relativi alle misure di aiuto e alle concessioni operate a favore delle imprese, che le amministrazioni sono obbligate ad effettuare, il Registro è destinato a raccogliere importantissime informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali opereranno i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite.

Il Registro è interconnesso anche con il Registro delle imprese, per l'acquisizione di informazioni relative ai soggetti beneficiari degli aiuti, e con il Sistema CUP della Presidenza del Consiglio dei ministri, per consentire, attraverso il Registro, la richiesta e il rilascio del codice unico di progetto.

Dall'entrata in funzione del Registro ciascun provvedimento che dispone la concessioni di aiuti a favore di un'impresa, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro.

La versione precedente del Registro, la BDA reingegnerizzata, anch'essa operante presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, resta operativa ai soli fini di consultazione e gli aiuti in essa già registrati alla data di pubblicazione del Regolamento saranno trasferiti automaticamente nel nuovo Registro. Con [decreto](#) del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 28 luglio 2017 sono stati forniti i tracciati per la trasmissione delle informazioni al Registro e le modalità tecniche per l'interoperabilità del Registro con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese.

Marchi e brevetti

Con il Decreto 26 gennaio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.24 del 30 gennaio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto la nuova modalità di trasmissione telematica di tutte le domande di brevetto, marchio, disegni e modelli e seguiti brevettuali, direttamente tramite il sito del Ministero, secondo le istruzioni indicate nel suddetto decreto. La nuova modalità di deposito telematico consente inoltre di provvedere alla quantificazione e al pagamento delle tasse dovute tramite modello F24, da utilizzare anche per i rinnovi di marchi e per le tasse di mantenimento in vita dei brevetti.

In base a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 24/02/2015, il deposito telematico potrà essere effettuato esclusivamente tramite il sito del Ministero e con la nuova modulistica.

Le Camere di commercio continuano a ricevere il deposito in formato cartaceo delle domande e delle istanze connesse mediante la nuova modulistica. Al momento del deposito presso la Camera di Commercio con modello cartaceo, l'Ufficio fornisce all'utente il modello F24 precompilato con gli elementi identificativi corrispondenti al numero della domanda/istanza e ai codici del pagamento; successivamente l'Ufficio deve provvedere alla informatizzazione ed all'invio telematico al Ministero.

Ufficio metrico

Decreto legislativo n.83 del 19 maggio 2016 "Attuazione della Direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico" e Decreto legislativo n.84 del 19 maggio 2016 "Attuazione della Direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificato dalla Direttiva (UE) 2015/13". Entrambi i decreti legislativi hanno introducono nuovi adempimenti per i fabbricanti e gli importatori di strumenti di misura che incidono sulle attività di Sorveglianza e Vigilanza dell'ufficio metrico.

Decreto Ministeriale 21/04/2017 n. 93 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.

L'ufficio metrico dovrà attivarsi per conformare la propria attività alla nuova norma, adeguando la riferibilità metrologica dei propri campioni di lavoro per l'espletamento delle verifiche, nonché le modalità di svolgimento sia delle verifiche periodiche che dei controlli casuali.

SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale

Il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID) è stato introdotto dall'articolo 17-ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (c.d. "Decreto del Fare"), apportando modifiche all'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs 7 marzo 2005, n. 82)

Il 24 ottobre 2014 è stato adottato il D.P.C.M. di attuazione *"Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese"*.

Il 22 Luglio 2016, con la determinazione AGID n.189/2016, sono stati emanati gli aggiornamenti dei Regolamenti per il Sistema pubblico dell'identità digitale relativi all'accreditamento gestori e alle modalità attuative di cui alla precedente determinazione AGID n. 44/2015

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID, è l'infrastruttura che ha come obiettivo quello di favorire la diffusione dei servizi in rete e consentire ai cittadini e alle imprese di farsi riconoscere online dalla pubblica amministrazione o da qualsiasi altro fornitore di beni o servizi, attraverso l'uso di un codice identificativo univoco (stesse credenziali per tutti i servizi)

La Camera di commercio di Ravenna ha aderito alla convenzione sottoscritta il 7 luglio 2016 da Unioncamere, Infocamere Scpa e Infocert S.p.A. per il servizio di rilascio e gestione delle identità digitali.

In proposito, la Camera di Commercio metterà a disposizione le proprie strutture ed i propri sportelli all'utenza per le attività di supporto alle fasi di identificazione ed emissione delle credenziali SPID, secondo le modalità operative indicate dal gestore dell'identità digitale Infocert scpa.

Riforma del pubblico impiego

D. Lgs n. 74 del 25 maggio 2017 di modifica del D. Lgs. n. 150/2009 sulle norme relative alla misurazione e valutazione della performance introduce alcune principali novità:

- il rispetto delle norme in materia di valutazione è indispensabile per l'erogazione dei premi per riconoscere le progressioni economiche per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità;
- devono essere introdotti obiettivi di livello generale oltre a quelli specifici per amministrazione
- gli OIV dovranno verificare l'andamento delle performance e segnalare eventuali correttivi
- viene riconosciuto un ruolo attivo dei cittadini/utenti ai fini della valutazione della performance organizzativa
- viene assegnato peso alla valorizzazione della performance organizzativa
- sono previsti nuovi meccanismi regolati dai ccnl per la distribuzione delle risorse incentivanti.

D. Lgs n. 75 del 25 maggio 2017 di modifica del D. Lgs. n. 165/2001 sulle disposizioni del testo unico del lavoro pubblico introduce alcune principali novità di tipo trasitorio:

- superamento del precariato attraverso appositi strumenti
- valorizzazione professionalità interne con reintroduzione di progressioni verticali tra categorie
- limiti ai fondi per il salario accessorio

Altre modifiche riguardano:

- la disciplina delle fonti che prevede possibilità di deroga per i CCNL della legge per le materie affidate alla contrattazione collettiva
- la programmazione del fabbisogno di personale che determina la dotazione organica
- alcuni requisiti per il reclutamento
- il lavoro flessibile
- nuove misure per il sostegno alla disabilità
- la responsabilità disciplinare con modifiche sul procedimento disciplinare
- il nuovo polo unico per le visite fiscali
- la tutela del dipendente in conseguenza del licenziamento illegittimo.

Testo unico delle partecipazioni pubbliche

D. Lgs n. 100 del 16 giugno 2017 di modifica del D. Lgs. n. 175/2016 sulle disposizioni relative alla società a partecipazione pubblica introduce ulteriori adempimenti:

- Dal 1° ottobre 2017 (a seguito dell'approvazione della delibera di ricognizione). Trasmissione esito (anche negativo) della ricognizione alla banca dati società partecipate. Trasmissione provvedimento di ricognizione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
- Dal 1° settembre 2018 (cioè entro un anno dall'approvazione della delibera di revisione straordinaria delle partecipazioni) Alienazione delle partecipazioni (atto di alienazione) individuate nel provvedimento consiliare di ricognizione
- 31 dicembre 2018 e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018 Approvazione delibera di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, a seguito della revisione straordinaria di cui sopra e di quanto dalla stessa conseguente.
- Dal 1° ottobre 2017 (a seguito della mancata adozione della delibera di ricognizione). Il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo alienazione, la quota è liquidata in denaro; sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo (art. 24, c. 5, TUSP ed art. 21, Decreto correttivo)
- 31 dicembre 2017. Adeguamento statuti delle società miste, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, c. 1, e 26, c.1. del TUSP
- Dal 23 marzo 2018. Inizio applicazione TUSP (art. 26, c. 4 e art. 17, c. 1 Decreto correttivo) per le Società partecipate che hanno deliberato la quotazione comunicata alla Corte dei Conti
- 30 marzo 2018. Comunicazione da parte della Regione dell'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (art. 25, c. 3) per società a controllo pubblico
- 30 aprile 2018. Relazione da parte dell'organo amministrativo sul governo societario, nella quale siano indicati gli strumenti di governo eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6, c. 3, TUSP, da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio (art. 6, c. 4), per le società a controllo pubblico.
- Dal 1° ottobre 2018 (cioè entro un anno dalla ricognizione, a seguito della eventuale mancata alienazione). Il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e la quota è liquidata in denaro; sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo (art. 24, c. 5, TUSP e art. 21, Decreto correttivo).

- Entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018 Relazione su attuazione del piano adottato entro il 31 dicembre dell'anno precedente evidenziando i risultati conseguiti Trasmissione alla struttura di cui all'art. 15. Trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Codice degli appalti

D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 di modifica del D. Lgs. n. 50/2016 sulle disposizioni relative agli appalti pubblici

RUP DIRETTORE DEI LAVORI Si prevede che nell'ambito delle linee guida sul RUP (peraltro già emanate), l'ANAC definisca l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.

PROGETTAZIONE Previste modifiche, proposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per meglio procedimentalizzare e semplificare la disciplina relativa alla progettazione. In particolare, si segnala che diventa obbligatorio (al momento facoltativo), per le stazioni appaltanti, utilizzare le tabelle dei corrispettivi approvate con il D. Min. Giustizia 17/06/2016. Inoltre, sono state previste maggiori tutele economiche per i progettisti:

- obbligo per le stazioni appaltanti di pagare i professionisti, a prescindere dall'ottenimento del finanziamento per l'opera progettata;
- divieto per la stazione appaltante di sostituire il corrispettivo con forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali.

In aggiunta al decreto sui livelli della progettazione previsto dall'art. 23, si prevede l'adozione da parte Ministero delle infrastrutture, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di apposite linee guida per la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro.

Viene previsto che, ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico, nonché dei concorsi di progettazione e di idee, il progetto di fattibilità, pur salvaguardando l'obiettivo irrinunciabile della qualità della progettazione, può essere redatto in 2 fasi successive di elaborazione, la prima delle quali denominata "*documento di fattibilità delle alternative progettuali*". Ciò consente di agevolare le amministrazioni nella fase di programmazione e di ripartire l'impegno economico in due fasi progettuali, in considerazione del fatto che come concepito nel nuovo Codice, il progetto di fattibilità costituisce un livello di progettazione molto ampio e complesso, che comporta tra l'altro un notevole dispendio di risorse economiche non sempre disponibili in questa fase. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità deve sempre essere redatto in un'unica fase.

APPALTO INTEGRATO Viene soppresso il divieto per gli affidatari di incarichi di progettazione di essere anche affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. In tal modo, potrà essere affidata all'impresa di costruzione anche la parte della progettazione. Diventa pertanto possibile mandare in gara il progetto definitivo (invece di quello esecutivo) per gli appalti a prevalente contenuto tecnologico.

L'istituto dell'appalto integrato potrà essere utilizzato sia per le opere di manutenzione che per i progetti definitivi approvati al momento dell'entrata in vigore del nuovo Codice.

QUALIFICAZIONE Introdotte modifiche anche al "*Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici*", previsto dall'art. 84 del Codice. In particolare, le imprese, per dimostrare il possesso

dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale, potranno prendere a riferimento il decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.

Inoltre, relativamente ai requisiti aggiuntivi, che la stazione appaltante può richiedere per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, si prevede che la cifra d'affari pari a due volte l'importo a base di gara possa essere dimostrata prendendo a riferimento lavori realizzati "*mediante attività diretta e indiretta*" nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti (invece del triennio antecedente come attualmente previsto).

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Viene previsto che:

- per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
- per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per le forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione.
- Nei casi di cui sopra il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

COMPENSI COLLAUDATORI Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici (collaudo o verifica di conformità), viene previsto che le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'art. 113 (relativo agli incentivi per funzioni tecniche), mentre per i dipendenti di altre amministrazione pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9, del D.L. 112/2008.

Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. In caso di carenza di organico della stazione appaltante, si applicano le procedure previste per il supporto del RUP all'art. 31, comma 8, del Codice.

COMMISSIONI DI GARA Al fine di apportare chiarimenti al corretto funzionamento delle commissioni giudicatrici, sono state previste delle modifiche anche agli artt. 77 e 78 del Codice, in accoglimento della richiesta formulata dall'ANAC con l'Atto di segnalazione inviato al Governo del 16/11/2016, n. 1191.

In particolare, viene previsto che - per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, nonché per quelli che non presentano particolari difficoltà, e per i contratti di servizi e di forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie - la stazione appaltante possa nominare solo alcuni componenti interni con esclusione però del presidente che dovrà invece essere nominato tra gli esperti iscritti all'albo tenuto dall'ANAC, fermo restando il rispetto del principio di rotazione.

SEMPLIFICAZIONE VERIFICHE CONTRATTI SOTTO SOGLIA Nel caso di procedure negoziate, viene previsto che la verifica avviene solo sull'aggiudicatario, rimanendo comunque facoltà della stazione appaltante di estendere la verifica anche agli altri partecipanti.

Nei mercati elettronici la verifica è effettuata su un campione significativo ed è svolta in fase di ammissione e di permanenza dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico.

APPALTI A CORPO E A MISURA Al fine di specificare le modalità con le quali devono essere stipulati i contratti a corpo e a misura - dato che, al momento, pur essendo presenti le relative definizioni, tale disciplina non è prevista nel Codice - viene precisato che:

- per le prestazioni a corpo, il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti
- per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare - in aumento o in diminuzione - secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Inoltre, per le esecuzioni di lavori a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO Viene estesa la possibilità di utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 euro in tutti i casi.

Viceversa, per gli affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro, la possibilità di ricorrere al prezzo più basso è confinata fino ad un importo massimo pari alla soglia comunitaria, ed in ogni caso solo per servizi e forniture caratterizzati da elevata ripetitività e fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico oppure a carattere innovativo. Pertanto per i servizi e le forniture di importo superiore alla soglia non sarebbe più consentito in nessun caso il ricorso al criterio del prezzo più basso.

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E TETTO MASSIMO. Viene introdotta la previsione che la stazione appaltante debba prevedere un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%.

OFFERTE ANOMALE NEL CASO DI UTILIZZO DEL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO In materia di offerte anormalmente basse si prevede che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la valutazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2, può essere effettuata solo nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte. Ciò lascia sottendere che in ogni caso, qualora le offerte siano inferiori ad un numero di 10, la stazione appaltante debba sempre procedere alla verifica in contraddittorio con l'impresa, a partire ovviamente dall'operatore che risulterebbe primo in graduatoria. Viene previsto poi che per i lavori, l'esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia è utilizzabile dalla stazione appaltante (sempre come già previsto adesso nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso e quindi per appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro) solo se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero.

VARIANTE PER ERRORI PROGETTUALI Viene chiarito che, qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, tale modifica è consentita se il valore della stessa è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie di rilevanza comunitaria;
- il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura o il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

PROCEDURE DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE I lavori in circostanze di somma urgenza potranno essere realizzati per rimuovere lo stato di pregiudizio non solo alla pubblica incolumità ma anche alla sicurezza privata.

Infine, segnaliamo che viene ammessa la possibilità di utilizzare l'autocertificazione per dichiarare il possesso dei requisiti, nei casi di estrema urgenza che consentono l'uso della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara. In tal caso, se dai successivi controlli emergano degli esiti negativi, le amministrazioni potranno recedere dal contratto.

1.4.2. Lo scenario economico

1.4.2.1 Lo scenario internazionale

Nel 2016 il ciclo economico internazionale ha mostrato un rallentamento che ha coinvolto prevalentemente le economie avanzate, in presenza di una sostanziale stabilità della crescita economica nei paesi emergenti. A partire dal secondo semestre si sono manifestati segnali di ripresa dell'attività internazionale proseguiti anche nei primi mesi del 2017.

Le previsioni di crescita per l'anno in corso del FMI, elaborate luglio, confermano le tendenze emerse a inizio anno.

Secondo il FMI l'economia mondiale crescerà del 3,5 per cento nel 2017 e del 3,6% nel 2018

Nella prima metà dell'anno la ripresa economica si è consolidata nelle economie avanzate seppure con andamenti disomogenei. Le proiezioni di crescita statunitensi sono state riviste al ribasso riflettendo l'ipotesi di una politica fiscale meno espansiva rispetto a quanto preventivato. Il PIL degli USA dovrebbe aumentare del 2,1 nell'anno in corso e stabilizzarsi in quello successivo.

Per contro nell'area dell'euro si sono accentuati i segnali favorevoli. La stima del FMI è di una crescita media dell'1,9 per cento nel 2017 e dell'1,7 nel 2018. In questa fase, oltre all'Italia, si espandono più delle attese tutte le maggiori economie dell'area. L'anno in corso dovrebbe chiudersi con un incremento del 3,1 per cento per la Spagna, dell'1,8 per la Germania, dell'1,5 per cento per la Francia e dell' 1,3 per l'Italia, Nel resto d'Europa frena invece la Gran Bretagna che, alle prese con i difficili negoziati della Brexit, dovrebbe registrare un +1,7 per cento in ribasso rispetto alle previsioni precedenti.

Nei paesi emergenti il quadro rimane nel complesso positivo. In particolare, per la Cina, la crescita si è rafforzata rispetto ai primi mesi dell'anno, grazie all'espansione fiscale e alla ripresa della domanda estera. Il 2017 dovrebbe mostrare un +6,7 per cento, in assestamento al 6,4 l'anno successivo.

Tra i rimanenti Paesi del BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) il 2017 dovrebbe chiudersi in forte espansione per l'India, oltre il 7 per cento, in aumento tra l'1 e l'1,5 per cento per Russia e Sud Africa e con una variazione di poco sopra lo 0 per il Brasile.

Sul fronte del commercio internazionale i dati più recenti confermano il rafforzamento degli scambi di beni e servizi. L'incremento stimato dal FMI è del 4,0 per cento per il 2017 e del 3,9 per l'anno successivo.

1.4.2.2 L'economia italiana

La ripresa dell'economia italiana si è progressivamente rafforzata a partire dall'ultimo trimestre del 2016 in un contesto di crescita più dinamica a livello europeo e globale.

Sulla base degli ultimi dati disponibili, nel secondo trimestre del 2017 il prodotto interno lordo (PIL), è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell'1,5% nei confronti del secondo trimestre del 2016.

Rispetto al trimestre precedente, i principali aggregati della domanda interna hanno registrato aumenti, con una crescita dello 0,2% dei consumi finali nazionali e dello 0,7% gli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni sono cresciute, rispettivamente, dello 0,7% e dello 0,6%, determinando un contributo della domanda estera netta più limitato rispetto a quello della domanda interna. Considerando i settori produttivi, si sono registrati andamenti congiunturali positivi per il valore aggiunto dell'industria (+0,6%) e dei servizi (+0,4%), mentre il valore aggiunto dell'agricoltura è diminuito del 2,2%.

Sul fronte del lavoro, nella prima metà dell'anno gli occupati sono cresciuti dell'1,1 per cento su base annua, mentre le ore lavorate sono aumentate del 2,8 per cento.

Se nella seconda metà dell'anno il PIL rimanesse stabile la variazione tendenziale per il 2017 sarebbe pari all'1,2% (variazione acquisita). Tuttavia, come si legge nell'aggiornamento del Documento di economia e finanza di settembre, l'andamento di svariati indicatori suggerisce un ulteriore rafforzamento della crescita almeno fino alla fine dell'anno in corso. Ampliando l'orizzonte temporale all'anno successivo, le attese sono di una prosecuzione del trend espansivo ad un ritmo meno sostenuto, in coerenza con quanto ipotizzato per l'area Euro.

L'intervallo delle previsioni è attualmente dell'1,2-1,5 per cento per quest'anno e 0,9-1,3 per cento per il 2018.

Per il prossimo anno, in aggiunta ai fattori internazionali, i previsori esprimono preoccupazioni riguardo all'impatto sull'Italia della eventuale uscita della BCE da una politica di accentuato accomodamento monetario e riguardo all'esito delle elezioni politiche, che avranno luogo entro marzo 2018.

1.4.2.3 L'economia provinciale: previsioni

Le previsioni elaborate dall'Istituto Prometeia "Scenari e previsioni per la provincia di Ravenna per il prossimo triennio" (luglio 2017) indicano, per l'anno 2017, una crescita del valore aggiunto dell'1,2%.

Per l'industria è previsto un aumento dello 0,8%, per i servizi dell'1,3%, per le costruzioni del 3,4%, mentre per l'agricoltura si ipotizza una flessione del 2,0%. Le esportazioni subiranno, a consuntivo d'anno, una crescita del 9,1%. Per l'occupazione è ipotizzata una variazione positiva dell'1,1%, con una conseguente flessione del tasso di disoccupazione al 6,9% rispetto al 9,0% del 2016.

Per il 2018, ci si aspetta una crescita del valore aggiunto dell'1,1%. A tale andamento dovrebbe contribuire prevalentemente il settore delle costruzioni con un +3,2%. Ma sono positive anche le previsioni per i settori dell'industria con un +1,7% e dei servizi con un +0,9%. Mentre resta negativa la previsione per l'agricoltura in calo dello 0,8%. Le esportazioni dovrebbero crescere al ritmo del +1,5%.

Più contenuta la crescita prevista per l'occupazione pari al +0,4%a dell'occupazione associata a un ulteriore calo del tasso di disoccupazione che dovrebbe attestarsi al 6,7%.

1.5 Il contesto interno


1.5.1 La struttura organizzativa

La struttura organizzativa resta confermata nella medesima, deliberata dalla Giunta al termine del 2016 (n. del 21 novembre 2016) in occasione della riduzione della dotazione organica dirigenziale, in linea peraltro con le consistenze individuate dal recente *Decreto Ministero Sviluppo Economico 8 agosto 2017 "rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e ride terminazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale"* pubblicato sulla G.U. dello scorso 19 settembre.

Due le Aree individuate:

- Area amministrativa – sviluppo economico
- Area regolazione del mercato e Registro delle imprese

Ogni area comprende più servizi, ciascuno organizzato in uno o più uffici, la cui attività è finalizzata a garantire l'efficacia e l'efficienza dell'intervento dell'ente nell'ambito di una sfera di competenze omogenea. I servizi sono complessivamente sette, così distribuiti tra le due Aree:



E' confermato anche il riferimento all'Azienda speciale Eurosportello, ascritto alle responsabilità del vertice come pure, trasversalmente su entrambe le due Aree, la responsabilità delle certificazioni acquisite dall'Ente camerale in tema di qualità ambientale (Emas S.G.A.) e di standard per la gestione della qualità dei processi (SQ ISO 9001).

La figura di vertice unisce all'incarico di Segretario generale f.f. quella di dirigente responsabile dell'Area Amministrativa – Sviluppo economico, entrambe assegnati dal 31 dicembre 2016, che affiancano ed estendono l'incarico da tempo assegnato, riferito alla dirigenza dell'Area Regolazione del Mercato – Registro Imprese oltre che Conservatore del Registro imprese.

La figura dirigenziale e di vertice è affiancata e coadiuvata da cinque funzionari incaricati di posizione organizzativa o di alta professionalità, individuati nell'ambito delle funzioni più rappresentative dell'Ente, quali la gestione patrimoniale e finanziaria, gli studi e le risorse informatiche, la promozione economica, il Registro imprese e la statistica economica.

La trasformazione del sistema camerale in atto, individuato dal D.lgs. 219/2016 e definito dal più recente Decreto Ministero dello sviluppo economico 8 agosto 2017, ha ricondotto le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio al numero di 60, da realizzarsi per accorpamenti tra le Camere, ed ha tra l'altro rideterminato le dotazioni organiche di ciascuna Camera; per l'ente camerale la rideterminazione è quasi sostanzialmente equivalente alla consistenza di personale in servizio, sottratte del numero di unità di personale che si prevedono cessare dal servizio nell'arco temporale fino al 31 dicembre 2019.

E' questo uno dei passaggi del Decreto che accompagna l'itinerare verso le nuove circoscrizioni con il complesso di misure funzionali alla *razionalizzazione del personale*, individuate dall'articolo 3 comma 3 del D. lgs 219/2016, individuate – in estrema sintesi – nel:

1. riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell'esercizio di competenze e funzioni definite dall'art. 2 Legge 580/1993;
2. rideterminazione delle dotazioni organiche e delle risorse finanziarie dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa;
3. attivazione delle azioni di ricollocazione dell'eventuale sovrannumero di personale con le previste procedure di mobilità del D. lgs 165/2001;
4. interdizioni ad assunzioni e conferimenti di incarichi, fino al completamento delle procedure di ricollocazione del personale in sovrannumero, comunque nell'arco temporale compreso fino al 31 dicembre 2019; o ancora, adozione di nuove dotazioni organiche per le nuove Camere di commercio (circoscrizioni già definite nell'allegato A al Decreto MiSE 8.8.2017) o per quelle interessate dai processi di accorpamento (definite nell'allegato B al Decreto MiSe 8.8.2017) e quindi anche per la Camera di Ravenna, entro 3 mesi dalla loro costituzione, di nuove dotazioni organiche legate anch'esse, entro 3 mesi dalla loro costituzione conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento (riferimento articolo 18 co. 4 – lett. A) e cioè le sole funzioni promozionali, indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese.

1.5.2 Le risorse umane

Dati di riferimento

La dotazione organica come definita dal recente Decreto MiSe 8 agosto 2017 è stata ricondotta, come in precedenza descritto, a 63 unità complessive; la consistenza della dotazione di personale attualmente in servizio è pari a 63 unità, mentre quella che si registrerà al 31 dicembre 2018, in virtù di due cessazioni programmate per pensionamento, sarà di 61 unità.

La consistenza effettiva di personale al 31/12/2017, in virtù delle attuali unità di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, equivalenti ad un differenziale pari a -3,26 per un complessivo F.T.E. pari a 59,74 unità è la seguente:

Dotazione organica e personale in servizio

Posizione	Dotazione organica (*)	In servizio al 31.12.2017	Δ	F.T.E. al 31.12.2017
Dirigenti	2	1	-1	1,00
Cat. D3	7	7(**)	--	7,00
Cat. D1	13	15	+2	14,11
Cat. C	34	34	--	31,84
Cat. B3	2	1	-1	1,00
Cat. B1	5	5	--	4,79
Totale	63	63	--	59,74

(*) allegato D al Decreto MiSe 8.8.2017

(**) di cui 5 Posizioni organizzative ed 1 posizione di Alta professionalità.

Nella categoria D3 sono attualmente confermati 5 quadri, posizioni organizzative e di alta professionalità che, alla direzione del rispettivo Servizio di riferimento, affiancano ulteriori responsabilità organizzative oltre che specifiche conoscenze e competenze.

Il complesso delle risorse umane, ad esclusione del personale dirigenziale, appare distribuito, nella prevista organizzazione dei Servizi inseriti nelle tre Aree, come indicato nella tabella seguente:

Consistenza del personale per unità organizzativa complessa

Aree	Servizi	Totale unità	Totale unità per categorie					
			P.O.	D3	D1	C	B3	B1
Area amministrativa-Sviluppo economico	Servizio gestione patrimoniale e finanziaria	12	1	-	5	5	-	1
	Servizio studi e gestione risorse informatiche	7	1	-	2	1	-	3
	Servizio affari generali e promozione economica	10	1	-	3	6	-	-
Area Registro imprese – regolazione del mercato	Servizio registro delle imprese	21	1	-	3	15	1	1
	Servizio tutela del mercato e del consumatore	7	-	1	2	4	-	-
	Servizio statistica prezzi e protesti, brevetti e marchi	3	1	-	-	2	-	-
	Servizio contenzioso amministrativo attività ispettive, di controllo e vigilanza	2	-	1	-	1	-	-

Già a seguire delle prime disposizioni di legge volte alla progressiva riduzione del finanziamento delle Camere di commercio (articolo 28 del D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014), l'Ente camerale ha orientato le proprie politiche di gestione del personale verso le nuove sopraggiunte esigenze, introducendo la sospensione di qualsiasi reclutamento (anche in presenza di facoltà assunzionale)

nonché il favorevole accoglimento delle richieste di riduzione dell'orario di lavoro (part time) o di eventuali richieste di mobilità del personale verso altre amministrazioni pubbliche.

Questa severa politica di gestione del personale ha, per converso, permesso all'Amministrazione camerale di presentare ad Unioncamere, in qualità di soggetto delegato a redigere e presentare al Ministero una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e di un complessivo *Piano di razionalizzazione di sedi, organizzazioni, dotazioni organiche, aziende speciali* (articolo 3 D.Lgs 219/2016) una rappresentazione quali-quantitativa delle proprie risorse umane assai contenuta ma funzionale, condizione questa che ha permesso poi di individuare la nuova dotazione organica (nelle more della costituzione della nuova Camera) ma soprattutto allontanare le ipotesi di sovrannumero e delle conseguenti politiche di gestione degli esuberanti, che hanno rappresentato un serio motivo di preoccupazione e destabilizzazione per il personale e la stessa organizzazione.

Performance

La misurazione e valutazione delle performance individuali sono state trattate all'interno del sistema di valutazione della performance adottato dall'Ente nell'ambito del processo di riforma di cui al D. Lgs 150/2009 e coinvolge il personale in categoria, i titolari di posizioni organizzative ed i dirigenti.

I macro elementi osservati sono essenzialmente rappresentati dal grado di conseguimento degli obiettivi annualmente assegnati, attraverso l'osservazione del raggiungimento di target ed indicatori prefissati, e dalle competenze individualmente dimostrate, attraverso la valutazione periodica su criteri prefissati.

La valutazione realizzata e condivisa costituisce elemento per la distribuzione delle premialità previste, salvo l'applicazione delle fasce di cui all'art. 19 del d.lgs 150/2009, rinviata alla successiva tornata contrattuale.

Formazione professionale

Nel quadro della complessiva riforma del sistema camerale, è stata programmata una intensa ed attenta azione formativa largamente partecipata, per porre in atto una riqualificazione professionale del personale camerale, particolarmente necessaria nei settori di nuova competenza introdotti dall'articolo 2 del Decreto legislativo 219 del 25 novembre 2016 che ha modificato la Legge n. 580/1993.

Sono state quindi avviate e sono tutt'ora partecipate con ricadute anche nei primi mesi del 2018 n. 9 Linee formative predisposte da Unioncamere.

Per quanto riguarda invece la partecipazione alla realizzazione del Piano formativo regionale intercamerale, la cui programmazione è tutt'ora conferita al gruppo di lavoro appositamente costituito (Gruppo network risorse umane), le iniziative programmate sono state ricondotte ad alcuni aggiornamenti su tematiche di carattere generale, proseguendo le attività finalizzate alla costruzione del Piano formativo intercamerale, che consiste nella realizzazione di eventi formativi organizzati a livello regionale, per tutte le Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna e limitrofe.

La metodologia di realizzazione del Piano formativo si basa sulla valorizzazione e sul coinvolgimento delle strutture camerali specializzate nella formazione, che operano dalla fase di rilevazione del fabbisogno a quella di individuazione di un pacchetto formativo comune, la cui somministrazione e tutoraggio è rinviata ad un soggetto specializzato terzo (attualmente IFOA).

L'iniziativa ha continuato a connotarsi quale esperienza più che positiva, oltre che partecipata anche da soggetti esterni al sistema camerale e oltre i confini territoriali regionali, ed ha consentito di realizzare eventi formativi specialistici, nonostante la riduzione della spesa imposta dal D.L. 78/2010 o ulteriormente praticate in autonomia dalle Camere, in relazione alle proprie esigenze di bilancio.


1.6 I servizi

Per una puntuale individuazione dei servizi si rinvia all'attuale organizzazione dell'Ente camerale descritta in precedenza ed in breve così riassunti:

- Gestione Patrimoniale e Finanziaria
- Contenzioso Amministrativo ed attività ispettive di controllo e vigilanza
- Studi e gestione risorse informatiche
- Registro Imprese
- Tutela del mercato e del consumatore
- Statistica, prezzi e protesti, brevetti e marchi
- Affari generali e promozione economica
- Internazionalizzazione, innovazione e trasferimento tecnologico alle imprese del territorio (Azienda speciale SIDI Eurosportello)

1.7 Le attività o processi

L'articolazione dei processi delle Camere di commercio



Per una più specifica e dettagliata descrizione dei processi della Camera di commercio, si rimanda all'ALLEGATO 2 – MAPPATURA DEI PROCESSI al presente documento.

2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL P.T.P.C.T.

2.1 Relazione del RPCT sull'andamento del PTPCT nel 2017, obiettivi strategici e collegamenti col Piano della performance 2018-2020

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione costituisce il documento attraverso il quale l'Ente definisce la propria strategia di prevenzione della corruzione con l'obiettivo di mantenere un contesto sfavorevole alla corruzione, ridurre le occasioni di corruzione ed aumentare le circostanze di emersione degli eventuali eventi corruttivi.

Sulla base delle Aree di rischio individuate e dei rischi specifici, il Piano contiene le concrete misure che si intendono realizzare in corso d'anno per vigilare sui rischi corruttivi comuni ed obbligatori oppure su aree di particolare attenzione quale quella metrologica.

Il P.T.P.C.T. viene annualmente aggiornato entro il 31 gennaio, seguendo la logica della *programmazione scorrevole*, tenendo cioè conto degli obiettivi strategici posti dagli Organi di indirizzo politico-amministrativo che ne approvano con anticipo una prima bozza di stesura e successivamente il testo definitivo, delle modifiche normative, delle direttive contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, nonché delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dagli esiti della relazione annuale del R.P.C.T..

I soggetti che concorrono alla complessiva azione di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente ed i compiti e le funzioni alle quali sono preposti, sono meglio specificati nella tabella che segue:

SOGGETTI	COMPITI E FUNZIONI
Organo di indirizzo politico	<ul style="list-style-type: none"> - designa il responsabile (art. 1, comma 7, L. 190/2012); - adotta il P.T.P.C.T. e i suoi aggiornamenti; - adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001); - osserva, per quanto di competenza, le norme del codice di comportamento;
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> - svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 L190/2012 ; art. 15 D.Lgs. 39/2013); - elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la

	<p>pubblicazione (art. 1, comma 14, L. 190/ 2012);</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricopre anche l'incarico di responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013);
Segretario generale e dirigenti	<ul style="list-style-type: none"> - svolge attività informativa nei confronti del responsabile, ed eventualmente dell'autorità giudiziaria (art. 16 D.Lgs. n. 165/2001; art. 20 D.P.R. n. 3/1957; art.1, comma 3, L. n. 20/1994; art. 331 c.p.p.); - partecipa al processo di gestione del rischio; - propone misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs. n. 165/2001); - assicura l'osservanza del Codice di comportamento e verifica le ipotesi di violazione; - adotta misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 <i>bis</i> D.Lgs.165/2001);
O.I.V.	<ul style="list-style-type: none"> - è reso partecipe del processo di gestione del rischio; - considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuito; - svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 D.Lgs. n. 33 /2013); - esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall'amministrazione (art. 54, comma 5 D.Lgs. n. 165/ 2001);
Ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.)	<ul style="list-style-type: none"> - svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 <i>bis</i> D.Lgs. n. 165/2001); - provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3/1957; art.1, comma 3, L. n. 20/1994; art. 331 c.p.p.); - propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;
tutti i dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> - partecipano al processo di gestione del rischio; - osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, L. n. 190/2012); - segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D. (art. 54 <i>bis</i> D.Lgs.165/2001), nonché modalità whistleblowing; - osservano le norme del codice di comportamento;

	- segnalano casi di personale obbligo di astensione e conflitto di interessi (artt. 6 e 7 Codice di comportamento);
i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione	- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.; - segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento); - osservano, per quanto di competenza, le norme del codice di comportamento;
Stakeholder (cittadini, imprese, altri enti pubblici, associazioni di categoria, ordini professionali...)	- partecipano, con procedura aperta alla consultazione per la predisposizione del P.T.P.C.T. e del codice di comportamento.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 1 co. 14 della Legge 190/2012 il R.P.C.T. ha redatto la relazione annuale sulla attività svolta (anno 2017), riferita al rendiconto delle misure di prevenzione definite nel P.T.P.C.T. 2017/2019, approvata con determinazione dirigenziale e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo: <http://www.ra.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è coordinato con il *Piano della performance* che attualizza le linee di indirizzo individuate nel Programma pluriennale e rappresenta quindi uno dei quadri di riferimento strategico per l'esecuzione del Programma medesimo. Il Piano di prevenzione della corruzione si inserisce a pieno titolo nell'attuazione del Programma pluriennale con il compito di completarlo e integrarlo attraverso la previsione e la realizzazione di misure di prevenzione e di contrasto della corruzione.

A tale scopo, all'interno del Piano della performance, sono stati individuati, all'interno dell'obiettivo strategico *Trasparenza, comunicazione e customer satisfaction*, specifiche azioni operative tra le quali:

1. *monitoraggio ed aggiornamento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza;*
2. *aggiornamento del programma triennale della trasparenza e del piano triennale di prevenzione della corruzione;*
3. *aggiornamento della giornata permanente della trasparenza.*

2.2 Uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Piano

Indicazione degli uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Piano		
Fase	Attività	Soggetti responsabili
Elaborazione/aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Promozione e coordinamento del processo di formazione del Piano	- Organo di indirizzo politico – amministrativo - Responsabile della prevenzione della corruzione - OIV
	Individuazione dei contenuti del Piano	- Organo di indirizzo politico – amministrativo - U.O. servizio gestione patrimoniale e finanziaria - Tutti i Servizi/uffici dell'amministrazione
	Redazione	- Responsabile della prevenzione della corruzione
Adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza		- Organo di indirizzo politico – amministrativo
Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attuazione delle iniziative del Piano ed elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati	- Tutti i Servizi/uffici dell'amministrazione
	Controllo dell'attuazione del Piano e delle iniziative ivi previste	- Responsabile della prevenzione della corruzione
Monitoraggio e Audit del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attività di monitoraggio periodico da parte di soggetti interni delle p.a. sulla pubblicazione dei dati e sulle iniziative in materia di lotta alla corruzione.	- Tutti i Servizi/uffici dell'amministrazione
	Audit sul sistema della trasparenza ed integrità. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi in materia di mitigazione del rischio di corruzione.	- Responsabile della prevenzione della corruzione - OIV

2.3 Il coinvolgimento degli stakeholder

Gli Stakeholder (cittadini, imprese, altri enti pubblici, associazioni di categoria, ordini professionali) partecipano, con procedura aperta alla consultazione per la predisposizione del P.T.P.C.T. e del codice di comportamento.

Allo scopo di facilitare la relazione continua da parte del cittadino/utente e per consentire l'inoltro telematico di contributi, segnalazioni e suggerimenti è stato istituito apposito link nella sezione trasparenza del sito istituzionale.

2.4 Modalità di adozione e comunicazione del piano

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti annuali sono approvati, a partire dal 2014, contestualmente al Programma per la trasparenza e l'integrità della Camera di commercio (ora incorporato al Piano e divenuto con esso unico documento), entro il 31 gennaio di ogni anno dall'Organo di indirizzo politico – amministrativo.

Il Piano e i suoi aggiornamenti vengono portati a conoscenza di tutti i dipendenti della Camera di commercio, come previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione.

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione viene pubblicato nel sito internet dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente "Altri contenuti" unitamente alla Relazione annuale sull'attività svolta.

3. AREE DI RISCHIO

3.1 La metodologia utilizzata per l'individuazione delle aree di rischio

La Camera di commercio ha predisposto la mappatura completa dei propri processi, istituzionali e di supporto. Tale mappatura, nella quale sono evidenziate le attività attraverso le quali si espletano le proprie funzioni, costituisce la base per l'analisi del rischio di corruzione. A partire da essa è, infatti, possibile identificare le attività da monitorare attraverso azioni di *risk management* ed individuare le attribuzioni specifiche di ciascun ufficio in materia.

L'attività di analisi e gestione del rischio viene effettuata a livello di sotto-processo. Ciò avviene in ragione, da un lato, della complessità dell'attività di *risk management*, la cui portata innovativa per la P.A. è tale da richiedere tempi più lunghi di quelli imposti dalle scadenze di legge per poter essere del tutto integrata nella gestione ordinaria dei processi di lavoro e, dall'altro, per definire un punto di partenza intermedio nell'approfondimento rispetto al quale gli esiti futuri in termini di riscontro di efficacia nel perseguimento degli obiettivi definiti potranno chiarire se si tratti di un livello adeguato, ovvero richieda una disamina più analitica, dovendo quindi approfondire fino al livello della singola azione o, piuttosto, non risulti ridondante e possa quindi essere riassunto e riaggregato a livello di processo.

Dal punto di vista del modello organizzativo, va detto che l'attuazione di un'attività di controllo interno orientata al *risk management* implica una serie di condizioni piuttosto complesse che, con ogni probabilità, una Camera di commercio, soprattutto se di dimensioni medie come quella di Ravenna, fatica non poco ad affrontare da sola. Pur non trattandosi di una riflessione oggetto di questo documento, si può ipotizzare la necessità, col tempo, di attivare due strategie:

- ✓ utilizzare tutte le strumentazioni e le competenze di cui già si dispone ed organizzarle in modo efficace, anche attraverso il ricorso all'informatizzazione;
- ✓ supportarle con servizi esterni provenienti da enti del Sistema.

Nella fase preliminare dell'attività sull'anticorruzione, si è provveduto ad esaminare con riferimento al rischio di corruzione tutti i processi evidenziati nella mappatura generale, traendone come risultato l'evidenza di quali fossero i processi a più elevato rischio e quelli da escludere in prima battuta in quanto non ritenuti significativamente passibili di fatti corruttivi (attività di ponderazione).

A seguito dell'emanazione del P.N.A. si è reso essenziale incrociare gli esiti di tale analisi con l'individuazione di quelle che il P.N.A. classifica quali aree obbligatorie - o meglio "generali" secondo la ridenominazione proposta dall'ANAC nell'aggiornamento al P.N.A., sia per ricondurre i fenomeni agli stessi macro-aggregati, sia per cogliere le necessarie convergenze in termini di priorità delle azioni da porre in essere.

L'analisi e la ponderazione del rischio, compiuta in fase di prima applicazione con riguardo alle sole dimensioni di impatto e probabilità definite nel P.N.A., ha evidenziato alcune difficoltà applicative per i processi più caratteristici della Camere di commercio, ponendo come necessario punto di miglioramento l'elaborazione di indici maggiormente aderenti ai processi che essa svolge. In particolare, pur mantenendo fede all'approccio del P.N.A. - che ha codificato e standardizzato con un *range* di punteggi gli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto - si rende necessario adottare alcuni accorgimenti nei descrittori (distinguendo ad esempio se il processo abbia impatto non solo all'interno o all'esterno della P.A. che lo svolge, ma ad esempio inserendo la dimensione del sistema camerale quale passaggio ulteriore).

L'approfondimento metodologico mantiene la duplice descrizione dei rischi mediante il richiamo alle categorie di rischio, valide per tutti i processi, e poi mediante un catalogo che contiene l'elencazione di rischi specifici per ciascuna area analizzata; per la ponderazione si è proceduto necessariamente con valutazioni soggettive, stante anche la componente storico-statistica di alcune grandezze. Per un approfondimento più particolareggiato sulla metodologia seguita si rimanda all'ALLEGATO 1 – APPROFONDIMENTO METODOLOGICO SULLA GESTIONE DEL RISCHIO al presente documento che riconduce all'approfondimento di Unioncamere Nazionale del gennaio 2015 riguardante *“Indicazioni metodologiche e operative per il miglioramento dei sistemi di gestione e prevenzione del rischio di corruzione nelle Camere di commercio”*.

Indici di valutazione della probabilità del PNA	Indici di valutazione dell'impatto del PNA
Discrezionalità	Impatto organizzativo
Rilevanza esterna	Impatto economico
Complessità del processo	Impatto reputazionale
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Frazionabilità del processo	
Controlli	
Indici di valutazione della probabilità ulteriori	
Pubblicità	
Controllo civico	
Deterrenza sanzionatoria	
Collegialità delle azioni	
Livello di informatizzazione del procedimento	

Sul trattamento del rischio, ossia il processo per modificare il rischio stesso individuando e attuando le misure per neutralizzarlo o ridurne il verificarsi, il P.N.A. è intervenuto a sancire una serie di misure obbligatorie (riassunte nelle tavole allegate al P.N.A.), rispetto alle quali le amministrazioni possono solo aggiungerne delle ulteriori che, una volta inserite nel P.T.P.C.T., diventano a loro volta cogenti.

Le principali misure di contrasto alla corruzione risultano comunque essere:

- ✓ la trasparenza;
- ✓ i codici di comportamento;
- ✓ la rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione;
- ✓ l'astensione in caso di conflitto di interesse;
- ✓ la disciplina circa lo svolgimento di incarichi di ufficio e lo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali;

- ✓ la disciplina per i casi di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (c.d. *pantouflage*);
- ✓ le incompatibilità specifiche per le posizioni dirigenziali;
- ✓ la disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. *pantouflage*);
- ✓ la disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.;
- ✓ la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*);
- ✓ la formazione;
- ✓ i patti di integrità;
- ✓ le azioni di sensibilizzazione e il rapporto con la società civile.

Con riguardo alla rotazione del personale, auspicata nella circolare n.1/2013 del DFP anche in riferimento alla dirigenza, riteniamo che, in presenza di organici estremamente ridotti, ovvero di competenze estremamente specialistiche richieste per lo svolgimento di determinate attività, essa possa essere sostituita da diversi accorgimenti organizzativi quali: la previsione di una gestione collegiale (compresenza di almeno un altro addetto) in determinate fasi del procedimento più esposte di altre al rischio di corruzione; la previsione di un secondo livello di controllo e verifica dell'operato del singolo incaricato; lo svolgimento di controlli a campione sugli atti gestiti da personale che non può ruotare; la programmazione di un affiancamento per il trasferimento di competenze per poter attuare, in prospettiva, la vera e propria rotazione. L'ammissibilità di una tale deroga appare validata dalle indicazioni contenute nell'aggiornamento al P.N.A. dove, in relazione alla sostenibilità economica e organizzativa delle misure, si legge che "L'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni ed enti. Se fosse ignorato quest'aspetto, i PTPCT finirebbero per essere irrealistici e quindi restare inapplicati. Ferma restando l'obbligatorietà delle misure previste come tali dalla legge, l'eventuale impossibilità di attuarle va motivata, come nel caso, ad esempio dell'impossibilità di effettuare la rotazione dei dirigenti per la presenza di un unico dipendente con tale qualifica."

3.2 Le aree di rischio generali per tutte le amministrazioni

La Legge 190/2012 delinea in termini di priorità i livelli essenziali di prestazioni da assicurare mediante la trasparenza amministrativa di determinati procedimenti e le aree obbligatorie di rischio individuate dal P.N.A..

Art. 1 comma 16 legge 190/2012	Aree di rischio comuni e obbligatorie (Allegato n. 2 del P.N.A., aggiornata alla det. ANAC n. 12/2015)
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	A) Area: acquisizione e progressione del personale
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,	B) Area: contratti pubblici (procedure di approvvigionamento)

servizi e forniture	
a) autorizzazione o concessione	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

3.3 Le aree di rischio specifiche per la Camera di commercio

In osservanza all'invito del legislatore sono state individuate ulteriori aree di rischio non presenti nel P.N.A., quali quella dei controlli (contrassegnata con la lettera E) e quella dedicata ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (contrassegnata con la lettera F), fortemente caratterizzante dell'attività della Camera.

Le aree di rischio prioritarie nelle Camere di commercio	
Processi	Sotto-processi
A) Area: acquisizione e progressione del personale [B.1.1. Acquisizione e gestione risorse umane]	A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni di carriera verticali A.02 Progressioni di carriera economiche A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione A.04 Contratti di somministrazione lavoro A.05 Attivazione di distacchi di personale A.06 Attivazione di procedure di mobilità
B) Area: contratti pubblici (procedure di approvvigionamento) [B.2.1 Fornitura di beni e servizi]	B.01 Programmazione B.02 Progettazione della gara B.03 Selezione del contraente B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto B.05 Esecuzione del contratto B.06 Rendicontazione del contratto B.07 Conferimento di incarichi a persone fisiche esterne B.08 Gestione Albo fornitori
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;	
C.1. Processi anagrafico-certificativi	

C.1.1 – Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani (AA)	C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA C.1.1.2 Iscrizioni d’ufficio al RI/REA/AA C.1.1.3 Cancellazioni d’ufficio al RI/REA/AA C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA) C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci C.1.1.6 Attività di sportello (front office) C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l’iscrizione in alcuni ruoli
C.2. Regolazione e tutela del mercato	
C.2.1 Protesti	C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti
C.2.2 Brevetti e marchi	C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi C.2.2.2 Rilascio attestati
C.2.5 Attività in materia di metrologia legale	C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale
Processi	Sotto-processi
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
D.1.3 Promozione territorio e imprese	D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d’intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico
E) Area: Sorveglianza e controlli	
C.2.5 Attività in materia di metrologia legale	C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale
C.2.7 Regolamentazione del mercato	C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del <i>made in Italy</i> e organismi di controllo C.2.7.3 Regolamentazione del mercato C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie C.2.7.5 Manifestazioni a premio
C.2.8 Sanzioni amministrative ex L. 689/81	C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81 C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative
F) Area: Risoluzione delle controversie	
C.2.6 Forme alternative di giustizia	C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni C.2.6.2 Gestione arbitrati

3.4 Le misure di prevenzione del rischio obbligatorie e ulteriori

Le misure di prevenzione del rischio sono state classificate come obbligatorie e ulteriori e sono elencate nell'ALLEGATO 3 – LE MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI al presente documento.

3.5 Le schede di rischio: analisi dei processi e sotto-processi con indicazione dei rischi, obiettivi, misure, responsabilità, tempi

Le schede di rischio sono riportate all'ALLEGATO 4 – LE SCHEDE DI RISCHIO al presente documento.

4. TEMPI E MODALITÀ DI CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL P.T.P.C.T.

La Camera ha in essere un sistema di monitoraggio il cui obiettivo è quello di verificare la progressiva esecuzione delle attività programmate ed il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano.

La responsabilità del monitoraggio è assegnata al responsabile della prevenzione della Corruzione RPC il quale, avvalendosi del Servizio Gestione patrimoniale e finanziaria, con cadenza annuale (entro il 15 dicembre di ogni anno), provvede a redigere la relazione sui risultati dell'attività svolta.

L'azione di monitoraggio è condotta sia sulla base dei criteri riferiti al rispetto delle scadenze previste nel Piano ed al raggiungimento delle misure previste nel Piano stesso, così come dalle valutazioni di gradimento derivanti dal coinvolgimento degli stakeholder (quando previsti) oltre che attraverso lo specifico report annuo richiesto da ANAC.

Tutto il materiale riferito alla relazione annuale viene tempestivamente trasmesso all'organo di indirizzo politico-amministrativo ed OIV, preliminarmente alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione *Amministrazione trasparente*.

Le singole azioni previste nel Piano comportano, a cura di ciascun responsabile, la redazione di report e/o relazioni illustrative sullo stato delle misure individuate e poste in essere entro il periodo temporale indicato nel Piano.

Le attribuzioni di compiti all'OIV in relazione alle attività di mitigazione del rischio di corruzione, sono essenzialmente riferite alla verifica di coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance con riferimento anche alla adeguatezza di target ed indicatori di riferimento; la funzione è estesa alla valutazione della qualità dei dati pubblicati nella apposita sezione, in attuazione agli obblighi di trasparenza, ai fini della misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale.

La Camera ha in essere una strategia integrata offline-online per l'ascolto degli stakeholder.

In sintesi, la strategia punta a raccogliere spunti sui seguenti principali aspetti:

- ✓ Camera di commercio: identità a livello generale
- ✓ Piano anticorruzione: obiettivi strategici ed accessibilità
- ✓ Comunicazione online dell'Ente.

Gli strumenti di ascolto sono attualmente i seguenti:

- ✓ Offline:
 - ✓ contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza negli Organi Camerali dei rappresentanti sul territorio di tutte le categorie economiche oltre che delle Organizzazioni sindacali e dei Consumatori;
 - ✓ attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall'Ente, tramite la somministrazione ed elaborazione di questionari.
- ✓ Online
 - ✓ Form di contatto sul sito;
 - ✓ Sistema di comunicazione di segnalazioni e/o suggerimenti sul sito;
 - ✓ Sistema di tutela delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti/collaboratori o soggetti esterni;
 - ✓ Giornate della Trasparenza e dell'Integrità.

Il controllo deve consentire di verificare se le misure:

- siano state adottate;
- siano efficienti;
- perseguano i risultati attesi.

In particolare, per ciascuna misura è identificata la struttura responsabile, l'obiettivo e i relativi indicatori e target.

Un sistema di misurazione è costituito dal complesso di azioni e strumenti finalizzati a quantificare tutte le dimensioni (efficienza, efficacia, qualità, etc...) necessarie a verificare il livello e lo stato di perseguimento degli obiettivi, al fine di mettere i decisori nella condizione di pervenire a scelte razionali.

Gli elementi fondamentali di un sistema di misurazione sono:

- indicatori
- target
- infrastruttura
- risorse di supporto

Un **indicatore di performance** è lo strumento che rende possibile l'attività di acquisizione di informazioni; è una grandezza espressa sotto forma di numeri (valori assoluti o rapporti), volta a favorire la rappresentazione di un fenomeno o comunque di un elemento di esso rilevante ai fini di raggiungere gli scopi istituzionali e gli obiettivi strategici e operativi (tra i quali quelli relativi alla prevenzione del rischio di corruzione).

Le caratteristiche di un buon indicatore sono:

- **comprensibilità:** le misure devono essere chiare, non ambigue e contestualizzate, quindi facilmente comprensibili da parte dei decisori, dei cittadini e dai diversi stakeholder;
- **rilevanza:** l'indicatore deve risultare utile e significativo per gli utilizzatori, deve essere direttamente collegato agli obiettivi, deve riferirsi a risultati e/o ad aspetti della performance che possono essere influenzati in maniera significativa, diretta e indiretta, da una politica o da un'attività;
- **confrontabilità:** devono poter essere effettuate comparazioni nel tempo e fra organizzazioni;
- **fattibilità:** a livello finanziario, temporale e in termini di sistemi informativi alimentanti;
- **affidabilità:** l'indicatore deve essere in grado di rappresentare adeguatamente ciò che si sta misurando, non deve alterarsi qualora mutino le condizioni di misurazione o i soggetti incaricati della misurazione e deve integrarsi con altri indicatori

Un **target** è il risultato che un soggetto si prefigge di ottenere, ovvero il valore atteso in corrispondenza di un dato indicatore di performance relativo ad un'attività o processo. Se gli indicatori consentono di misurare le performance, i target consentono di monitorarle e valutarle: senza una base di comparazione è difficile affermare se una performance è positiva o negativa. Tipicamente, il target è espresso in termini di livello di rendimento entro uno specifico intervallo temporale (ad es. 20 pratiche evase in 3 ore di lavoro). L'introduzione di un target rappresenta anche un meccanismo molto efficace per stimolare il miglioramento. Affinché questo avvenga, però, è necessario che:

- il target sia ambizioso, ma realistico;

- i soggetti incaricati di ottenerlo abbiano abilità e competenze sufficienti e che i processi sottostanti rendano il target effettivamente raggiungibile;
- il target sia accettato dall'individuo o dal gruppo incaricato di raggiungerlo.

Il terzo elemento di un sistema di misurazione è rappresentato dall'infrastruttura di supporto e dai soggetti che consentono che i dati siano acquisiti, confrontati, selezionati, analizzati, interpretati e diffusi. Un'infrastruttura di supporto può variare da semplici metodi manuali per la raccolta dati a sofisticati sistemi informativi, sistemi di *knowledge management* e procedure codificate per l'analisi e rappresentazione dei dati.

È evidente come tali indicazioni siano del tutto analoghe a quelle previste per la costruzione dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali delle amministrazioni, secondo il Dlgs 150/09. Ciò è del tutto comprensibile, sia perché i criteri richiamati dal suddetto decreto e successive delibere sono quelli tipici dei sistemi di controllo manageriale, sia perché la prevenzione del rischio di corruzione rappresenta una dimensione della performance organizzativa e come tale va affrontata in termini di programmazione e controllo.

5. IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).

Successivamente il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha modificato gli obblighi di trasparenza del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L'art. 10 del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 sancisce l'abrogazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità, sostituito da un'apposita sezione da inserirsi nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, nella quale sono evidenziati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Di conseguenza il nuovo documento sarà denominato "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" (PTPCT).

I decreti n. 33/2013 e n. 97/2016 hanno modificato la disciplina recata dall'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli O.I.V. ed è stata prevista la creazione della sezione "Amministrazione trasparente", che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito" prevista dall'art. 11, c. 8, del D.Lgs. n.150/2009. Nello specifico, la nuova sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell'allegato 1 sezione "Amministrazione Trasparente" del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificati dal D.Lgs. n. 97/2016, e riportati all'ALLEGATO 6 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI al presente documento. Infine, i decreti provvedono ad implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Il programma della trasparenza comporta un lavoro di aggiornamento tempestivo/periodico ai sensi di quanto indicato nell'allegato A) alla delibera CIVIT n. 50/2013, successivamente modificato dall'allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016.

Viene stabilito che, in linea con le direttive del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), ogni unità operativa complessa (Servizio), nella figura del proprio responsabile (Capo Servizio), selezioni i contenuti, i documenti, le informazioni e i dati da pubblicare, li invii al servizio studi e risorse informatiche che operativamente ne cura la pubblicazione secondo le indicazioni date dall'ufficio di riferimento, e ne diventi responsabile sia della trasmissione, sia della successiva pubblicazione.

Nel piano della performance vengono inseriti obiettivi in materia di trasparenza, pertanto il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi assicurano che vi sia una regolarità di flussi informativi.

Il controllo è assicurato anche dall'O.I.V. che annualmente deve attestare l'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza previsti dalle norme.

Per quanto concerne l'elenco dei procedimenti amministrativi svolti dalla Camera di commercio di Ravenna si deve fare riferimento all'ALLEGATO 5 - L'ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLE CAMERE al presente documento.

6. LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

La legge n. 190/2012 assegna alla formazione un importante ruolo di prevenzione della corruzione quale strumento di diffusione della cultura della legalità.

In quest'ottica l'Ente, nell'ambito del proprio programma annuale della formazione, assicura specifiche attività istruttive rivolte al personale dipendente in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità. Al riguardo si ritiene opportuno procedere a livello di sistema attraverso la collaborazione di Unioncamere regionale.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha in ogni caso facoltà di individuare percorsi formativi specifici anche avvalendosi di operatori interni.

Dopo aver proceduto ad una presentazione del Codice di comportamento integrato dell'Ente, e ad una successiva e mirata formazione su "anticorruzione", "trasparenza", "codice di comportamento" e codice etico" realizzata con applicativo di e-learning su piattaforma informatica nella intranet dell'ente, per l'inizio dell'anno 2018 sono stati pianificati, da parte di Unioncamere nazionale, alcuni appuntamenti formativi dedicati, nell'ambito del piano formativo "Sviluppo e potenziamento delle professionalità camerali - cambiare per crescere" da realizzare anche attraverso strumenti di formazione a distanza.

Nel corso del triennio gli interventi formativi saranno comunque finalizzati a promuovere una maggiore conoscenza di contenuti, finalità e adempimenti riferiti al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" (PTPCT), al codice di comportamento, sia generale che integrato dell'Ente ed al Codice Etico.

Vale, altresì, la pena ricordare in questa sede che, secondo l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti, sezione regionale Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 276/2013/PAR del 20 novembre 2013, è possibile ritenere sottratte dai limiti di cui all'art. 16, comma 13, d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010) le spese per la formazione obbligatoria prevista dalla legge 190/2012.

7. CODICE DI COMPORTAMENTO E DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001, con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, è stato emanato il Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Tale regolamento definisce i *doveri minimi* di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Esso rappresenta una delle "azioni e misure" principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato.

In attuazione a quanto previsto dalla normativa, l'Ente ha predisposto un'ipotesi di *Codice di comportamento* che integra e specifica il codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 (approvato con parere positivo da parte di OIV). Nel Codice di comportamento integrato dei dipendenti della Camera di commercio è stato attribuito ampio spazio alle specificità delle funzioni camerali, inserendo particolari disposizioni per il personale impiegato in settori che sono maggiormente esposti al rischio di corruzione e, in particolare, al personale assegnato agli uffici che si occupano di contratti, affidamenti, forniture, di acquisizione di personale e sviluppi di carriera, nonché al personale con funzioni di carattere ispettivo.

E' stata, poi, data specifica evidenza ai comportamenti da attuare nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, attraverso la pubblicazione del *Regolamento interno per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione* facente parte integrante del codice stesso.

E' stata data ampia diffusione ai dipendenti sia del Codice di comportamento adottato dal Governo con il Dpr. n. 62 del 2013, sia del Codice di comportamento integrato dei dipendenti della Camera di commercio comunque reperibili al seguente indirizzo:

<http://www.ra.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>

E' stato inoltre approvato e diffuso il "Codice Etico" dell'Ente, documento il cui obiettivo è quello di individuare l'insieme di valori, i principi guida e le direttive fondamentali che devono ispirare le attività istituzionali e le condotte di tutti i soggetti che, a vario titolo, nell'ambito delle rispettive competenze e della posizione assunta nell'Ente o in relazione ad esso, operano in funzione delle medesime attività istituzionali. Il Codice individua i presupposti mirati a garantire che l'attività dell'Ente sia ispirata ai principi di correttezza, trasparenza, diligenza, onestà, reciproco rispetto, lealtà e buona fede, al fine di salvaguardare gli interessi degli *stakeholders* e assicurare un metodo di lavoro efficiente, affidabile, corretto, impostato al rispetto della normativa vigente e di principi etici ritenuti adeguati, necessari e imprescindibili. Sono tenuti in particolare considerazione il riconoscimento e la salvaguardia della dignità, della libertà e dell'uguaglianza, la tutela del lavoro e della libertà sindacali, della salute, della sicurezza, dell'ambiente, nonché il sistema dei valori e principi in materia di efficienza energetica e sviluppo sostenibile. E' ripudiata ogni sorta di discriminazione e di corruzione.

Il documento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.ra.camcom.gov.it/cciaa-ravenna/regolamenti/codice-etico>

8. ALTRE INIZIATIVE

8.1 La rotazione del personale

Nell'ambito degli strumenti anticorruzione, una delle misure di prevenzione individuate dal P.N.A. prevede la rotazione del personale Dirigente; solo in caso di impossibilità ad applicare la misura della rotazione per il personale dirigenziale, a causa di motivati fattori organizzativi, è consentito applicare la misura al personale non dirigenziale con riguardo innanzitutto ai responsabili del procedimento.

La struttura dirigenziale dell'Ente, che sino al 30 dicembre 2016 si componeva di due sole unità ivi compresa la figura di vertice, nonché le competenze curricolari di ciascun dirigente e la sostanziale assenza di intercambiabilità, unita alla necessità di garantire continuità all'azione amministrativa, ha suggerito di soprassedere alla rotazione dirigenziale. Dal 31 dicembre 2016 è cessato dal servizio il Segretario generale, sostituito nelle sue funzioni dall'attuale unico dirigente rimasto.

Per quanto riguarda invece le funzioni riferite alle aree Registro Imprese, Regolazione e tutela del mercato, Metrologia legale, Approvvigionamento e gestione beni, esse sono inserite nel Sistema Qualità e pertanto tutte le procedure seguite dal personale operante in queste aree sono singolarmente previste dalle istruzioni operative del Sistema e sottoposte annualmente a specifiche verifiche interne ed esterne, finalizzate anche al mantenimento della certificazione.

Inoltre, all'interno di alcune funzioni riferite all'area di gestione documentazione (protocollo informatica dei documenti), all'area anagrafico-certificativa (Protesti - Marchi e brevetti) ed all'area promozionale, sono stati effettuati alcuni interventi di mobilità interna nel corso dell'ultimo triennio.

Sia le mobilità interne effettuate che le attività di controllo neutrale poste in essere da parte dell'Organismo di ispezione, e certificazione (Bureau Veritas Italia S.p.A.) rappresentano un elemento deterrente che si inquadra nelle azioni di contrasto della corruzione.

Oltre alle misure descritte, si auspica comunque - come già osservato nel Rapporto ANAC sul primo anno di attuazione della Legge 190/2012, nonché nella determinazione ANAC n.12/2015 - che il legislatore voglia introdurre un principio di soggettivizzazione nella applicazione della specifica misura, che tenga maggiormente in conto la tipologia strutturale degli Enti.

8.2 Astensione nel caso di conflitto di interessi

L'articolo 1 comma 41 della Legge n. 190/2012 introduce l'obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti procedurali nel caso di conflitto di interesse, anche solo potenziale.

In questo caso il dipendente ha il dovere di segnalare tale situazione al Dirigente competente che deve valutare espressamente se la situazione sottoposta alla sua attenzione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo, e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo, sollevandolo dall'incarico, oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività.

Nel caso in cui si renda necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente, ed essendo attualmente unico dirigente in servizio e anche RPCT, a valutare le iniziative da assumere sarà l'O.I.V..

Si è provveduto a predisporre apposite comunicazioni per segnalare l'eventuale presenza di conflitto di interessi. Alla luce dell'esperienza maturata, si valuterà nel corso del triennio l'opportunità di predisporre un documento ricognitivo che individui le principali fattispecie di conflitto di interessi e standardizzi la procedura di segnalazione.

8.3 Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali

Il Piano Nazionale prevede specifiche disposizioni volte ad evitare il verificarsi di situazioni che danno origine ad un'eccessiva concentrazione di incarichi o poteri decisionali in capo ad un unico centro decisionale. Ciò in quanto la concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini impropri o comunque possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

Per disciplinare il conferimento di incarichi e l'autorizzazione all'esercizio di incarichi, si prevede di individuare nel prossimo triennio, come indicato dall'art. 53 co.5 del D. Lgs. n. 165/2001, *criteri oggettivi predeterminati* volti a individuare potenziali situazioni di conflitti di interesse senza tuttavia precludere ai dipendenti l'opportunità di arricchimenti e crescita professionale, utile anche a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria.

8.4 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti

L'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli enti pubblici sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico dirigenziale o altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D. Lgs. n. 39/2013.

Il D.Lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato particolari ipotesi di *inconfiribilità* e di *incompatibilità* specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati con l'obiettivo di prevenire ogni possibile situazione di conflitto di interesse.

L'inesistenza di cause di inconfiribilità è condizione dichiarata in sede di conferimento dell'incarico di vertice; le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 riferite alle cause di incompatibilità vengono compilate annualmente da parte degli interessati.

8.5 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

La Legge n. 190/2012 ha introdotto nuove disposizioni volte a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio considerato dalla norma è rappresentato dalla possibilità che durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttando così a proprio fine la sua posizione all'interno dell'amministrazione.

Nel corso del triennio non si prevede di dar corso ad assunzioni di personale, in considerazione anche del divieto di assunzioni e conferimenti di incarichi fino al 31 dicembre 2019 previsto per le Camere di commercio dal Decreto MISE 8 agosto 2017; diversamente e/o se la norma dovesse in futuro consentirlo si provvederà affinché nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente e si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.

Analogamente, nel corso del triennio non si prevedono cessazioni dal servizio di dipendenti che esercitano poteri autoritativi o negoziali; diversamente, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, verrà inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi agli ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente camerale, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto nonché disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

8.6 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, si procede nel triennio alla verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'accesso o la selezione di pubblici dipendenti;
- all'atto della formazione delle commissioni per la scelta del contraente, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- all'atto della assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 2013 e art. 35 bis del D. Lgs 165/2011.

L'accertamento sui precedenti penali avverrà mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013).

8.7 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'art. 54 bis, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", il c.d. whistleblower. Inoltre la recente Legge 30 novembre 2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", Legge sul Whistleblowing entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha inteso meglio disciplinare le disposizioni a maggior tutela dei cosiddetti "whistleblower", prevedendo fra l'altro che il dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell'identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

I dipendenti sono tenuti a segnalare tentativi di corruzione o comunque comportamenti illeciti di cui siano a conoscenza. Le segnalazioni saranno valutate nel rispetto delle esigenze di riservatezza.

In particolare, qualora un dipendente pubblico segnali comportamenti illeciti di cui sia a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non potrà essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Le segnalazioni di illeciti devono essere inviate direttamente al RPCT, che è tenuto all'obbligo di riservatezza, con le modalità e seguendo le indicazioni previste dalle linee guida inserite nel sito istituzionale al seguente indirizzo: <http://www.ra.camcom.gov.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>, oppure direttamente alla Autorità anticorruzione ANAC, attraverso l'utilizzo dell'apposito modello reperibile al seguente indirizzo: <http://www.funzionepubblica.gov.it/lastruttura/anticorruzione/notizie/2014/aprile/whistleblower--pubblicato-il-modello-per-la-segnalazione-degli-illeciti-a-supporto-delle-pubbliche-amministrazioni.aspx>.

Nel corso del triennio verrà realizzata un'adeguata ed efficace attività di sensibilizzazione e informazione ai dipendenti sull'importanza dello strumento di segnalazione di illecito e sul diritto alla riservatezza e all'anonimato.

8.8 Patti di integrità e Protocolli di legalità

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Si tratta, quindi, di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Il comma 17 della legge n. 190/2012 invita le pubbliche amministrazioni a predisporre ed utilizzare patti di integrità o protocolli di legalità per l'affidamento delle commesse. Questa Camera di commercio introduce la possibilità, nel prossimo triennio, di utilizzare questa tipologia di misura per i propri affidamenti.

8.9 Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei provvedimenti

Il monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva (ex decreto legislativo 150/2009).

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto di verifica e di pubblicità ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

8.10 Monitoraggio dei rapporti tra l'Ente e i soggetti che con la stessa stipulano contratti

Il monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, sarà effettuato a breve tramite modello in fase di predisposizione anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra l'Amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti.

Le verifiche sono svolte in sede d'esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa dai sindaci revisori e/o in sede di ispezioni ministeriali.

8.11 Trasparenza e prevenzione della corruzione in capo alle società partecipate

La Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" disciplina nuovi ed ulteriori obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione in capo alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

Le Linee guida disciplinano inoltre i diversi compiti affidati alle amministrazioni che controllano società o enti di diritto privato o che si limitano ad una partecipazione non di controllo.

L'Ente provvederà, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 22 co. 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013, che disciplina gli obblighi di pubblicazione cui sono tenute le pubbliche amministrazioni con riferimento alla lista degli enti cui partecipano, ad una attenta ricognizione e corretta vigilanza sugli adempimenti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione in capo alle società partecipate tramite verifiche nei relativi siti.

L'Ente, non avendo partecipazioni di controllo, e privo quindi di strumenti di diretta influenza sui comportamenti delle proprie partecipate, provvederà a promuovere, attraverso comunicazioni, l'adozione di eventuali e possibili misure di prevenzione della corruzione e a tenerle informate ed aggiornate sulle vigenti tematiche.

8.12 Dati ulteriori

L'Ente camerale, inoltre, pubblica sul sito istituzionale tutte le informazioni utili per l'accesso ai servizi da parte degli utenti con la modulistica da utilizzare e le istruzioni da seguire, con suddivisione per ambito di attività.

ALLEGATO 1 - APPROFONDIMENTO METODOLOGICO SULLA GESTIONE DEL RISCHIO

ALLEGATO 2 - MAPPATURA DEI PROCESSI

ALLEGATO 3 - LE MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI

ALLEGATO 4 - LE SCHEDE DI RISCHIO

ALLEGATO 5 - L'ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLE CAMERE

ALLEGATO 6 - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI